

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 484

PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla Sottomisura M04.04 per la prevenzione dei danni da fauna. Anno 2020. Importo € 1.000.000,00. pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 491

PSR 2014-2020 – riconoscimento delle cause di forza maggiore per non applicare le riduzioni previste dall'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014 alla presentazione tardiva delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 per l'anno 2020. pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N.493

REG. UE n. 1308/2013 e DM n. 9258 del 23/12/2009 - Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020. pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 495

POR FESR 2014 – 2020. Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando “COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351/2020 (Spesa a favore di F.I.L.S.E. S.p.A: € 6.252.310,52). pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 496

Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive per l'anno 2020 a favore delle spiagge libere. pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 499

Variazioni per euro 417.650,00 al bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 - "Progetti di farmacovigilanza" – Legge 2 dicembre 1997, n.449, art.36 (6° provvedimento). pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 500

Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 . . pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 503

Comune di Villanova d'Albenga (Sv). Approvazione di SUA ricompreso in ambito TRZ del PTCP e in zona BC3 del P.R.G., per la realizzazione di n. 7 unità immobiliari in Località Valloni, ai sensi del combinato disposto dell'art.81 della lr 11/2015 e s.m. e dell'art.6 della lr 24/1987 e s.m. e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 505

DGR 424/2020: Emergenza COVID19. Disposizioni relative alle attività svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure (art.48DL18/2020). Integrazioni. pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 506

Adozione Piano Territoriale Regionale di riapertura dei servizi semiresidenziali/centri diurni. Art.9 del DPCM dell'11/6/2020. pag. 62

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPettorATO AGRARIO REGIONALE 18/06/2020 N. 3431

PSR 2014-2020. sottomisura 6.1 - bando DGR 389/2018 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Fascia di apertura 02/12/2019 – 31/01/2020. Graduatoria delle domande ammesse al sostegno. pag. 70

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 18/06/2020 N. 3434

PSR 2014-2020 Sottomisura 4.3 Bando DGR 1210 /2017.Terza Fascia. Graduatoria delle domande ammesse a sostegno. pag. 71

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3478

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "NEOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", C.F. 02227370042, con sede in Riva Ligure (IM), Via Aurelia 34/C , dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 217 parte B.. pag. 72

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3479

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", C.F. 01754620092, con sede legale in Ceriale (SV), Via Aurelia 127, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 650 parte B. pag. 73

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3480

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "ITINERANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", C.F. 01901430999, con sede legale In Rapallo (GE), Via Privata Ponte Nuovo, 4/11, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 485 parte A.. pag. 74

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 19/06/2020 N. 3486

PSR 2014-2020 - Attuazione DGR n. 742/2018: secondo elenco degli atti di ammissione relative alle domande di sostegno ammissibili e finanziabili a valere sulla seconda sessione del Bando di cui sull'azione a) "attività formativa" della sottomisura M01.01. pag. 75

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 19/06/2020 N. 3495

“PSR 2014-2020 - Approvazione Graduatoria Mis. 16.09 di cui alla DGR n. 465 del 11/06/2019”. pag. 81

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 22/06/2020 N. 3532

PSR 2014-2020 Sottomisura 8.3 Bando DGR 719/2019. Seconda Fascia. Graduatoria delle domande ammesse a sostegno. pag. 86

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 22/06/2020 N. 3533

Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per il riutilizzo di sedimenti di alveo del torrente Bisagno ai fini di protezione della scogliera di Piazzale Kennedy a Genova - fase E3. pag. 87

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 23/06/2020 N. 3560

PSR 2014-2020. Sottomisura 6.4 - Bando DGR 1188/2087 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione graduatoria delle domande ammesse al sostegno. pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 484

PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla Sottomisura M04.04 per la prevenzione dei danni da fauna. Anno 2020. Importo € 1.000.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.4 "Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Prevenzione danni da fauna, afferente alla Focus Area 4a;
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.4 "Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Prevenzione danni da fauna, di cui al documento allegato (Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.000.000,00, che appare congrua per rispondere alle aspettative dell'utenza e comunque in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;
3. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dalle ore 12:00 del giorno della pubblicazione sul sito WEB della Regione Liguria e fino alle ore 12:00 del 16 settembre 2020 come meglio dettagliato nell'Allegato A;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN;
5. di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all'Allegato 6 del decreto medesimo, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25%
x => 4,00	50%

6. di individuare inoltre, ai sensi del predetto DM 2588 del 10.03.2020, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura M04.04 del PSR, come disposto nel documento allegato e denominato come Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 491

PSR 2014-2020 – riconoscimento delle cause di forza maggiore per non applicare le riduzioni previste dall'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014 alla presentazione tardiva delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 per l'anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, ed in particolare gli articoli 4, 13 e 14 che prevedono la non applicazione delle sanzioni nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine stabilito;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela delle libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell'11 aprile 2020;

CONSIDERATE le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori per l'espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari e nazionali;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempiimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 100 del 14/02/2020 – bando per la misura 14 per l'annualità 2020 – scadenza 15/5/2020;
- n. 101 del 14/02/2020 – bando per la misura 13 per l'annualità 2020 – scadenza 15/5/2020;
- n. 324 del 17/4/2020 – bando per la misura 12 per l'annualità 2020 – scadenza 15/6/2020;
- n. 357 del 24/4/2020 – bando per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulle misure 10 e 11 – scadenza 15/6/2020;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo n. 2359 del 16/4/2020 per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma sulle misure 10 e 11;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente del Settore politiche agricole e della pesca n. 2343 del 15 aprile 2020 con cui il termine del 15 maggio 2020 per la presentazione delle domande relative alle misure 13 e 14, stabilito dalle citate deliberazioni n. 100 e n. 101/2020 è stato prorogato al 15 giugno 2020, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020;

ATTESO CHE, in seguito agli atti sopra richiamati, sono state allineate al 15/6/2020 tutte le scadenze annuali per i bandi relativi alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5158 del 13/5/2020 con il quale vengono riconosciute le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014, ai fini della presentazione della domanda unica e delle domande relative ai diritti all'aiuto di cui al citato regolamento (UE) n. 1307/2013;

RITENUTO necessario, per ovvie esigenze di equità dell'azione amministrativa, deliberare in analogia a quanto già disposto dal citato DM 5158/2020;

RITENUTO in definitiva che, a causa della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, come sopra esposto, ricorrano le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dagli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, in base alle quali la presentazione delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR oltre il termine del 15 giugno 2020 non comporta la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

DATO ATTO tuttavia che resta ferma la disposizione di cui al citato regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, in base alla quale, se il ritardo – oltre il 15 giugno – è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per i motivi meglio precisati in premessa, che:
 - a) per l'anno 2020 e per la presentazione delle domande relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) della Liguria, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - b) di conseguenza, non è applicata la riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, prevista dal regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, comma 1;
- 2) Di dare atto che resta ferma la disposizione di cui al citato regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, in base alla quale, se il ritardo – oltre il 15 giugno – è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- 3) Di dare atto altresì che:
 - a) restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dal bando di cui alla citata DGR n. 101/2020 e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee, in quanto applicabili;
 - b) la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 - c) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 493

REG. UE n. 1308/2013 e DM n. 9258 del 23/12/2009 - Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. UE n°1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, che contiene tra l'altro la Misura Vendemmia Verde;

VISTO il decreto MIPAAF n°9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della Vendemmia Verde, in particolare l'art.5 che stabilisce che le Regioni emanino le disposizioni attuative della misura individuando priorità e criteri di attuazione;

VISTO il DM MIPAAF n°1188 del 21/02/2019 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020" che assegna alla Liguria una disponibilità finanziaria di euro 432.769,44 ed in particolare una disponibilità di euro 12.098,15 per la misura della Vendemmia Verde;

DATO ATTO che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad (AGEA) e che pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione;

VISTA altresì la Circolare AGEA Organismo Pagatore n°46 trasmessa in data 11/6/2020 recante "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario Vendemmia verde per la campagna 2019/2020" cui si rimanda per quanto non indicato nel presente provvedimento, che definisce tra l'altro che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è il 25 giugno 2020;

CONSIDERATO necessario adottare le Disposizioni Regionali di Attuazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per conformarsi alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate, al fine di dare attuazione alla misura Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020;

RILEVATO inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi di ciascuna Regione, è cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato e che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione Liguria;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo libero;

DELIBERA

- 1) Di approvare le “Disposizioni Regionali di attuazione della misura Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020” di cui all’Allegato a, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è il 25 giugno 2020 come stabilito dalla Circolare AGEA Organismo Pagatore n°46 dell’11/6/2020 recante “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario Vendemmia verde” per la campagna 2019/2020” cui si rimanda per quanto non indicato nel presente provvedimento;
- 3) Di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dal Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria;
- 4) Di dare atto che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad (AGEA) e pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione;
- 5) Di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale delle Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria.


Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A



REGIONE LIGURIA

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020**

Regolamento CE n. 1308/2013 e s.m.i.

Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2550 del 26/5/2020

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative alla Misura della Vendemmia Verde, definita dall'art. 47 del Reg. UE n. 1308/2013 del Consiglio e dall'art. 8 del Reg. UE n. 1150/2016, le cui disposizioni nazionali sono stabilite dal Decreto MiPAAF n. 9258 del 23/12/2009.

La Misura della Vendemmia Verde è inserita nel Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo (PNS Vino), relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla commissione UE il 01/03/2018 ed approvato dalla stessa in data 08/10/2018 con nota Ares (2018)5160270.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

OP AGEA: l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di Vendemmia Verde e della quale ne dispone a titolo legittimo;

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale delle politiche Comunitarie e Internazionali di mercato.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.;

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. UE 1308/2013 e dal Reg. (CE) applicativo della Commissione N. 436/2009;

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;

Vino a D.O: vino con Denominazione di Origine (DOC e DOCG);

Vino a I.G: vino con Indicazione Geografica (IGT).

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI

La misura risponde all'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio del mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze nel rispetto di quei particolari fattori di tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio.

La Vendemmia Verde consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa dell'intera unità vitata.

Per la distruzione o eliminazione dei grappoli possono essere utilizzati metodi manuali e meccanici, è escluso l'uso di prodotti chimici.

Il regime di sostegno comunitario alla Misura della Vendemmia Verde si applica ai vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IG e DO su tutto il territorio della Regione Liguria.

4. DURATA E DISPONIBILITA' FINANZIARIE

La dotazione finanziaria relativa al Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2019/2020, assegnata alla Regione Liguria con DM n.1188 del 21/02/2019, ammonta a € 432.769,44;

La disponibilità finanziaria per la Misura della Vendemmia Verde ammonta ad € 12.098,15.

5. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente misura i conduttori di aziende viticole, siano essi imprenditori singoli o associati, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative.

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del Fascicolo aziendale, nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate dagli interventi di Vendemmia Verde indicate

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale che nello schedario viticolo in ambito SIAN, rappresentano condizioni indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda presentata.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento di Vendemmia Verde devono:

- 1) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo (impianti e reimpianti viticoli) ed essere iscritte nello schedario viticolo regionale;
- 2) essere coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e ammesse per la produzione di vino nella Regione Liguria”;
- 3) essere in buone condizioni vegetative e rispondere ai requisiti prescritti all'art. 18, del Reg. UE 1149/2016;
- 4) essere impiantate da almeno quattro campagne precedenti quella di presentazione delle domande, ossia risultino impiantate entro il 31/07/2016;
- 5) essere state oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna vitivinicola 2018/2019;
- 6) riguardare, nell'ambito di ciascuna domanda, la superficie minima e massima ammissibile alla misura pari a rispettivamente a **mq 5.000** e **mq 40.000**.

Non possono essere ammesse all'aiuto per la Vendemmia verde le superfici inserite nelle domande di aiuto per la Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per le quali sono ancora in corso le procedure.

Le unità vitate (U.V.) inserite in domanda, per essere ammesse all'aiuto, devono essere interessate per l'intera superficie dalle operazioni di Vendemmia Verde, la superficie minima oggetto degli interventi di Vendemmia Verde, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate, è stabilita in **mq 5.000**, la superficie massima viene calcolata secondo le seguenti classi di ampiezza in relazione alla superficie vitata totale dell'azienda

Superficie vitata totale dell'azienda (mq)	Superficie massima ammissibile a sostegno (mq)
da 5.000 a 25.000	10.000
da 25.001 a 50.000	20.000
da 50.001 a 100.000	40.000

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla superficie massima ammissibile di cui alla precedente tabella determina l'esclusione della domanda per inammissibilità della stessa.

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

6. DEMARCAZIONE

Al fine di scongiurare qualsiasi rischio di doppio finanziamento per le stesse superfici, le unità vitate ammesse al sostegno della Misura Vendemmia Verde, inserita nel PNS Vino, non potranno beneficiare di eventuali interventi di sostegno, stabiliti a livello nazionale, che prevedano una riduzione volontarie delle rese per le tipologie di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG.

Per quanto riguarda la demarcazione tra gli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Liguria 2014-2020 e gli interventi finanziati nell'ambito dell'OCM Vino si specifica che non è possibile cumulare gli aiuti della Vendemmia Verde con quelli relativi alle misure del PSR.

Pertanto, In caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una domanda di sostegno del PSR Liguria 2014-2020 per la viticoltura da vino, l'aiuto concedibile per la Vendemmia Verde viene decurtato del corrispondente importo del premio annuale per ettaro previsto per la coltura vite da vino nell'ambito PSR.

7. ENTITÀ E PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il sostegno alla Vendemmia verde, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1308/2013, consiste nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione.

Il valore del sostegno per ettaro è determinato in base alla perdita di reddito e ai costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli, secondo il DD n. 2862/2010 che stabilisce:

a) la perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:

1 resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (DOP – IGP - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;

2 prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento;

b) i costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda del metodo attuato.

1 per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra € 7,00 e € 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;

2 per il metodo meccanico è individuato un costo compreso tra € 900,00 e 1.000,00 €/ha in funzione delle peculiarità del vigneto.

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

L'importo dell'aiuto forfettario per ettaro per la Regione Liguria è riportato nella seguente tabella:

Tipo di Uva	Prezzo medio (€/quintale)	Resa media (quintale/ha)	Ricavo medio (€/ha)
Uva per vino IGT	110,00	75,00	8.250,00
Uva per vino DOC e DOCG	160,00	75,00	11.250,00

(Fonte: Regione Liguria)

Per quanto riguarda i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli si tiene conto di un costo pari 9,00 €/q.le per la distruzione manuale e 1.000 €/ha per la distruzione meccanica così come indicato Decreto Direttoriale MiPAAF n. 2862 del 08/03/2010 e, pertanto, in base alle rese medie, si stimano i seguenti costi:

Tipo di Uva	Costo eliminazione metodo manuale (€/ha)	Costo eliminazione metodo meccanico (€/ha)
Uva per vino IGT	675,00	1.000,00
Uva per vino DOC e DOCG	675,00	1.000,00

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi massimi del sostegno a seconda del metodo utilizzato, manuale o meccanico;

Tipo di Uva	Metodo manuale	Metodo meccanico
	Importo massimo sostegno (€/ha)	Importo massimo sostegno (€/ha)
Uva per vino IGT	4.800,00	5.125,00
Uva per vino DOC e DOCG	6.300,00	6.625,00

L'aiuto viene erogato direttamente dall'Organismo Pagatore ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo sulla base dell'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 e dell'art. 47 del Reg. UE n. 1308/2013.

L'aiuto non potrà essere erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde, in particolare, nel caso di calamità naturali così come definite dal Reg. n. 1857/2006 analogamente in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della Vendemmia Verde, nessuna compensazione finanziaria potrà essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal conduttore.

La tipologia di appartenenza viene determinata dall'idoneità alla produzione risultante dallo schedario viticolo e dalla dichiarazione di vendemmia della campagna vitivinicola precedente la presentazione della domanda; nel caso di idoneità a più tipologie produttive verrà presa in

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

considerazione ai fini dell'aiuto solo quella a cui si riferisce la dichiarazione di vendemmia della campagna vitivinicola precedente.

8. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli:

1. Completezza della documentazione presentata;
2. Verifica della presenza della Dichiarazione di Vendemmia per la campagna 2018/2019 per le superfici interessate alla richiesta d'aiuto;
3. Indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
4. Rispetto della superficie minima e/o massima;
5. Verifica, tramite Schedario SIAN, dell'idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
6. Verifica dell'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto della misura nella campagna 2018/2019.

9. CRITERI DI PRIORITÀ E GRADUATORIA REGIONALE

A seguito dei controlli amministrativi sull'ammissibilità delle domande pervenute nei termini, si procederà a redigere una graduatoria unica regionale delle domande ammesse valutate secondo i criteri di priorità e con l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce e i requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio
Richiedente Imprenditore agricolo professionale	25
Richiedente Conduttore di azienda che vinifica in proprio o conferitore in qualità di socio a cantina cooperativa	25
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 90% della SAU totale	25
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 80% della SAU totale	20
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 70% della SAU totale	15
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 60% della SAU totale	10
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 50% della SAU totale	5

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

In caso di parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, abbiano l'età anagrafica inferiore; nel caso in cui richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno; le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTROLLI

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti. L'avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all'aiuto indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale sia con quelli presenti nello schedario viticolo, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

La domanda di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Le domande di aiuto per la misura Vendemmia verde per la campagna 2019/2020 sono presentate a OP Agea, responsabile dell'erogazione dell'aiuto, secondo termini e modalità operative stabilite nelle proprie Istruzioni operative di attuazione per la medesima campagna, in corso di emanazione, e alle quali si rimanda per quanto non espressamente richiamato nelle presenti disposizioni.

In caso di eventuali proroghe disposte al livello nazionale la Regione Liguria si adegua automaticamente senza ulteriori atti.

OP Agea, pubblica sul portale AGEA e SIAN entro il termine stabilito nelle proprie Istruzioni operative l'elenco delle domande ammesse al contributo, anche sulla base della eventuale graduatoria definita a livello regionale.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde.

VENDEMMIA VERDE PER LA CAMPAGNA 2019/2020

ALLEGATO A

I conduttori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde entro la data stabilita dalla Circolare AGEA, salvo proroghe disposte al livello nazionale alle quali la Regione Liguria si adegua automaticamente senza ulteriori atti.

11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

12. NORME FINALI

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2019/2020.

La misura della Vendemmia Verde si applica su tutto il territorio della Regione Liguria.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Per quanto non espressamente specificato nel presente atto si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e alla Circolari Agea – Area Coordinamento e Istruzioni operative di OP Agea che verranno emanate per la campagna 2019/2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 495

POR FESR 2014 – 2020. Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando “COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351/2020 (Spesa a favore di F.I.L.S.E. S.p.A: € 6.252.310,52).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse:

- di assegnare alla dotazione del bando “COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI” attuativo dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, risorse finanziarie incrementalì, pari a complessivi euro 6.252.310,52;
- di autorizzare la spesa di € 6.252.310,52 a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera, 16, a titolo di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate al sopra indicato bando;
- di procedere all’aumento dei seguenti impegni di spesa a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, assunti sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione all’esercizio 2020 (scadenza al 31/12/2020), con contestuale adeguamento del piano finanziario n. 192/2020, per la somma complessiva di € 6.252.310,52, come di seguito indicato:
 - impegno n. 6094/20 assunto sul capitolo 9448 – aumento di € 3.126.155,26;
 - impegno n. 6095/20 assunto sul capitolo 9449 – aumento di € 2.438.401,10;
 - impegno n. 6096/20 assunto sul capitolo 9450 – aumento di € 687.754,16;
 - di procedere all’aumento dei seguenti accertamenti, a carico del Ministero dell’Economia e Finanze (C.F. 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020 (scadenza al 31/12/2020), con contestuale adeguamento del piano finanziario n. 192/2020, per la somma complessiva di € 5.564.556,36, come di seguito indicato:
 - accertamento n. 1909/20 – capitolo 1933 - aumento di € 3.126.155,26;
 - accertamento n. 1910/20 – capitolo 1934 – aumento di € 2.438.401,10;
 - di dare atto che a seguito di variazione di bilancio si provvederà alla pertinente imputazione della spesa;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 d.lgs n. 118/2011 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo d.lgs.;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:

- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 496

Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive per l'anno 2020 a favore delle spiagge libere

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, allegate al suddetto Decreto;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 20 maggio 2020 recante le “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”, con la quale è stata confermata l'adozione sul territorio regionale delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla stessa allegate;
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i. ad oggetto “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, _inascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;
- la legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 “Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione”, come modificata dalla l.r. 18 novembre 2013, n. 34 e dalla l.r. 5 luglio 2016 n. 14, che incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 5 giugno 2020 recante “Ulteriori misure

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020", con cui è stato consentito ai Comuni di utilizzare per il solo anno 2020 i contributi concessi per la fruizione e la sicurezza della balneazione nelle spiagge libere di cui agli artt. 2 e 4 della citata l.r.13/2008 complessivamente anche per organizzare la gestione in sicurezza degli accessi ed il controllo sul distanziamento, attraverso operatori dedicati, nonché per le opere di sanificazione nelle stesse spiagge;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 423 in data 22 maggio 2020 ad oggetto "Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020" con cui si è deciso di condividere e recepire, per quanto riguarda la competenza regionale, i contenuti del documento "Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali";

PREMESSO CHE

- con decreto del Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive n. 2390 del 17 aprile 2020 a oggetto "L. R. n. 13/2008 e s.m. e i.. Ammissione istanze dei Comuni costieri e formulazione graduatorie per erogazione contributi ex art. 2 (sicurezza) ed art. 4 (pulizia)" sono state approvate le graduatorie dei Comuni che hanno presentato istanza di contributo per l'anno 2020;
- tale graduatoria è valida per l'assegnazione dei contributi stanziati a bilancio sul Capitolo U0000001108 "Contributi agli Enti locali per favorire la fruizione delle spiagge libere e la sicurezza della balneazione";

CONSIDERATO CHE

con deliberazione della Giunta regionale n. 449 in data 29 maggio 2020 a oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020 – € 300.000,00 – COVID-19" sono stati destinati ulteriori € 300.000,00 al finanziamento della legge regionale n. 13 del 6 giugno 2008 recante "Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione";

RICHIAMATO CHE

ANCI Liguria con nota prot. n. 320 del 25 maggio 2020, assunta al protocollo generale della Regione Liguria n. PG/2020/182755 pari data, ha richiesto che tali ulteriori risorse per le spiagge libere vengano destinate ai Comuni in rapporto alla quantità di spiagge libere da gestire, secondo una ripartizione che privilegi la copertura delle spese inerenti i soggetti impegnati nel presidio all'accesso ed in subordine al sostegno della sanificazione delle spiagge stesse;

in considerazione della necessità di attribuire tali ulteriori risorse in relazione all'organizzazione delle spiagge libere da parte dei Comuni all'avvio della stagione balneare, con nota regionale prot. n. PG/2020/174875 in data 03 giugno 2020 è stato richiesto ai Sindaci di rappresentare le esigenze del proprio Comune in merito;

VALUTATO CHE

esaminate le richieste pervenute, agli atti del competente Settore regionale Tutela del Paesaggio, Demanio marittimo ed Attività Estrattive, sia necessario fissare i criteri per la distribuzione del contributo aggiuntivo di cui si tratta;

tali criteri possano esser così definiti:

- erogazione del contributo ai soli Comuni che ne hanno fatto richiesta

- assegnazione del contributo in misura non superiore al 60% di quanto richiesto
- ripartizione del contributo effettuata in proporzione alla superficie di spiaggia libera nel territorio comunale

RITENUTO CHE

il contributo concesso debba essere destinato, così come richiesto da ANCI Liguria, alla copertura delle spese inerenti i soggetti impegnati nel presidio all'accesso delle spiagge libere;

DATO ATTO CHE

con successivi decreti del Settore regionale Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive si provvederà ad impegnare e liquidare gli importi a favore dei Comuni, determinati secondo i criteri sopra riportati;

Su proposta dell'Assessore Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri,

DELIBERA

1. di approvare i criteri per la ripartizione delle risorse aggiuntive pari ad € 300.000,00 destinati con deliberazione della Giunta regionale n. 449 in data 29 maggio 2020 al finanziamento della legge regionale n.13 del 6 giugno 2008 recante "Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione", così definiti:
 - erogazione del contributo ai soli Comuni che ne hanno fatto richiesta
 - assegnazione del contributo in misura non superiore al 60% di quanto richiesto
 - ripartizione del contributo effettuata in proporzione alla superficie di spiaggia libera nel territorio comunale;
2. di stabilire che l'utilizzo di tale contributo sia destinato dai Comuni beneficiari alla copertura delle spese inerenti i soggetti impegnati nel presidio all'accesso delle spiagge libere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione Liguria e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 499**Variazioni per euro 417.650,00 al bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 - "Progetti di farmacovigilanza" – Legge 2 dicembre 1997, n.449, art.36 (6° provvedimento)**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.36, comma 14 della legge 2 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che, per iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, autorizza, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 marzo 2017, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui al suddetto art.36, comma 14, per gli anni 2012, 2013 e 2014;

VISTA la Convenzione in materia di farmacovigilanza tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione Liguria stipulata in data 5 febbraio 2020 che prevede, all'art.2, l'assegnazione da parte dell'AIFA di complessivi euro 267.650,00 così suddivisi:

	Costo del progetto	Costo del coordinamento	Totale
Progetto multiregionale di cui la Regione è capofila	162.650,00	65.000,00	227.650,00
Progetti multiregionali ai quali la Regione aderisce	40.000,00	-	40.000,00
Totale	202.650,00	65.000,00	267.650,00

CONSIDERATO che all'art.3 della predetta Convenzione è prevista l'erogazione del finanziamento di euro 267.650,00 secondo le seguenti modalità:

- acconto dell'80% del costo di tutti i progetti multiregionali alla data della stipula della Convenzione;
- saldo del 20% a conclusione dei progetti in seguito all'esito positivo delle verifiche effettuate dall'AIFA;
- 100% della quota di coordinamento alla data della stipula della Convenzione;

PRESO ATTO che con provvisori nn.326-327 del 03/04/2020 è stata introitata nelle casse regionali la somma di complessiva euro 227.120,00 (65.000,00+162.120,00), proveniente dall'AIFA, come previsto dall'art.3 della citata Convenzione;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 giugno 2019, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui al suddetto art.36, comma 14, per gli anni 2015, 2016 e 2017;

CONSIDERATO che il citato Accordo del 6 giugno 2019 prevede, tra le altre somme, la ripartizione fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di una quota fissa, pari ad euro 1.000.000,00 per

ciascuno degli anni 2015-2016-2017, di cui euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 assegnati alla Regione Liguria;

PRESO ATTO che con provvisorio nn.664 del 04/06/2020 è stata introitata nelle casse regionali la somma di complessiva euro 150.000,00 (50.000,00+50.000,00+50.000,00), proveniente dall'AIFA, come previsto dal predetto Accordo del 6 giugno 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Sostituzione della DGR n.655/2006 e ss.mm. e del prospetto allegato B) della stessa”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 27 dicembre 2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che con note nn. IN/2020/7214 del 28/05/2020 e IN/2020/7549 del 05/06/2020 il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha chiesto di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2020;

PRESO ATTO che le predette assegnazioni, per complessivi euro 417.650,00, non risultano iscritte nel bilancio regionale;

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2020-2022 nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma complessiva di euro 417.650,00 al fine di destinare le suddette assegnazioni;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all'iscrizione delle predette assegnazioni con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno

finanziario 2020, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2020-2022, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022, come risulta dai prospetti allegati (Allegati 1 – 2 - 3);
2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - ENTRATA							
TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
		CP/CS	2020	CP/CS	2021	CP/CS	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
		CS	417.650,00	CS	-	CS	-
	Totale	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
		CS	417.650,00	CS	-	CS	-

CP = Competenza

CS = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - SPESA								
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
			CP/CS	2020	CP/CS	2021	CP/CS	2022
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1 - spese correnti	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
			CS	417.650,00	CS	-	CS	-
		Totale	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
			CS	417.650,00	CS	-	CS	-

CP = Competenza

CS = Cassa

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			CP	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	CP	417.650,00	-	-
CP = Competenza		Totale	CP	417.650,00	-	-

VARIAZIONI DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			CP	2020	2021	2022
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	104 - Trasferimenti correnti	CP	417.650,00	-	-
CP = Competenza		Totale	CP	417.650,00	-	-

ALLEGATO 3

VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE - ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CONTO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STRUTTURA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
							CP/CS	2020	CP/CS	2021	CP/CS	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	E.2.01.01.01.000	E0000001503	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI - ARRETRATI	179100	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
Totale							CP	417.650,00	CP	-	CP	-
Totale							CS	417.650,00	CS	-	CS	-

CP = Competenza

CS = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE - SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/ MACROAGGREGATO	CONTO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STRUTTURA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
							CP/CS	2020	CP/CS	2021	CP/CS	2022
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	104 - Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	U0000005166	RIPARTIZIONE DELLA QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI - ARRETRATI	179100	CP	417.650,00	CP	-	CP	-
Totale							CP	417.650,00	CP	-	CP	-
Totale							CS	417.650,00	CS	-	CS	-

CP = Competenza

CS = Cassa

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
Rif. AC_300 del 11/06/2020 n. 0

ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	26.715.659,51			26.715.659,51
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	128.628.015,20			128.628.015,20
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00			0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	148.118.053,50			148.118.053,50
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00			0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	127.611.079,04			127.611.079,04
	FONDO DI CASSA	153.489.051,11			153.489.051,11
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	403.912.218,89			403.912.218,89
	residui presunti				
	previsione di competenza	618.049.888,36	+417.650,00		618.467.538,36
	previsione di cassa	1.021.962.107,25	+417.650,00		1.022.379.757,25
201000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	503.754.095,89	+417.650,00		503.754.095,89
	residui presunti				
	previsione di competenza	732.190.648,57	+417.650,00		732.608.298,57
	previsione di cassa	1.235.945.644,46	+417.650,00		1.236.363.294,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	3.332.521.010,29			3.332.521.010,29
	previsione di competenza	7.096.282.657,08	+417.650,00		7.096.700.307,08
	previsione di cassa	10.424.136.144,55	+417.650,00		10.424.553.794,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	3.332.521.010,29			3.332.521.010,29
	previsione di competenza	7.399.744.385,29	+417.650,00		7.400.162.035,29
	previsione di cassa	10.577.625.195,66	+417.650,00		10.578.042.845,66

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
Rif. AC_300 del 11/06/2020 n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.439.583,92			3.439.583,92
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	107.774.783,76			107.774.783,76
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
1301 PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELLA				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	394.148.422,43			394.148.422,43
	previsione di competenza	3.416.040.540,45	+417.650,00		3.416.458.190,45
	previsione di cassa	3.810.188.962,88	-417.650,00		3.810.606.612,88
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELLA	394.148.422,43			394.148.422,43
	GARANZIA DEI LEA	3.416.040.540,45	+417.650,00		3.416.458.190,45
	previsione di competenza	3.810.188.962,88	-417.650,00		3.810.606.612,88
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	591.544.879,18			591.544.879,18
	residui presunti	3.598.029.999,46	+417.650,00		3.598.447.649,46
	previsione di competenza	4.189.574.878,64	-417.650,00		4.189.992.528,64
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		3.252.863.299,46			3.252.863.299,46
	residui presunti	7.288.530.017,61	+417.650,00		7.288.947.667,61
	previsione di competenza	10.577.625.195,66	-417.650,00		10.578.042.845,66
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		3.252.863.299,46			3.252.863.299,46
	previsione di competenza	7.399.744.385,29	+417.650,00		7.400.162.035,29
	previsione di cassa	10.577.625.195,66	-417.650,00		10.578.042.845,66

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/06/2020 N. 500**Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19.**

La Giunta regionale

VISTE E RICHIAMATE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";
- il decreto legge. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 del citato D. L. 34/2020 laddove prevede:

- al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, l'adozione da parte delle regioni di un piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, garantendo l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
- il recepimento dei piani di riorganizzazione di cui al punto precedente, approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8 dell'articolo, nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del citato D. L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 ,
- le nuove dotazioni di letto di terapia intensiva e di area semi-intensiva;
- l'autorizzazione a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19

- l'autorizzazione alle regioni di incrementare, entro i limiti prefissati, la spesa del personale del S.S.N. per il biennio 2020 - 2021
- l'indicazione nel piano di riorganizzazione delle unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte
- l'obbligo per le regioni di presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D. L. 34/2020 il piano di riorganizzazione, comprensivo di tutte le misure di cui al comma 2 del decreto, al Ministero della salute;
- le autorizzazioni alla spesa per la copertura degli oneri per l'attuazione degli interventi di rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero
- la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui all'articolo in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Precisando, altresì, che il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che i lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

VISTI E RICHIAMATI altresì:

- l'art 265 e, in particolare, i commi 8 e 9 del più volte citato D. L. 34/2020
- le tabelle allegate al D. L. 34/2020
- la relazione tecnica al D. L. 34/2020

Viste le leggi regionali:

- 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii..
- 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li. Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" e ss.mm.ii. che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale

PRESO ATTO CHE la citata L. R. 17/2016 demanda ad A.LI.SA. tra l'altro: a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Regione; b) la programmazione, la governance e le politiche relative agli acquisti e agli investimenti in edilizia sanitaria, c) le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

ACQUISITO, in data 15 giugno 2020, il "Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19", trasmesso da A.Li.Sa. con nota Prot.16836, allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

RITENUTO di adottare il "Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" elaborato e predisposto da A.Li.Sa. e di disporne la trasmissione al Ministero della Salute ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell' art. 2 del D. L 34/2020

Su proposta del vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione

DELIBERA

1. di adottare il “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” elaborato e predisposto da A.Li.Sa. allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria
2. disporre la trasmissione al Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell’ art. 2 del D. L 34/2020, del predetto “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19”
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0016836.15-06-2020



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Genova, data del protocollo

Al Direttore Generale
Dip. Salute e Servizi Sociali
Regione Liguria
Dr. Francesco Quaglia

Sua sede

Oggetto: Trasmissione relazione tecnica art. 2 DL 34/2020

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.
Cordiali saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. G. Walter Locatelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Locatelli", is written over the typed name of the Commissioner.



Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19

Il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 previsto dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 è stato strutturato in accordo alle linee di indirizzo ed è articolato in paragrafi dedicati ai diversi aspetti dell'implementazione dell'offerta riportati dal dispositivo di legge di seguito elencati:

- Potenziamento dell'offerta in terapia intensiva e assistenza ad alta intensità di cure
- Rete emergenza urgenza ospedaliera
- Emergenza territoriale
- Ripartizione regionale delle risorse disponibili
- Personale

L'identificazione delle tabelle nel testo è numerica e progressiva, ad eccezione della tabella C e tabella 5 che riprendono la dizione riportata nell'articolo 2 del dispositivo di legge e delle linee di indirizzo.

Potenziamento dell'offerta in terapia intensiva e assistenza ad alta intensità di cure

La risposta dell'offerta intensivistica e ad alta intensità di cure nel corso delle fasi di accrescimento della curva del contagio dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e del picco epidemico è stata caratterizzata da una progressiva riduzione dell'attività elettiva differibile, a favore della risposta all'incremento della domanda COVID-19 correlata con l'attivazione di strutture secondo due modelli:

- strutture di terapia intensiva/semi-intensiva in stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di pazienti COVID-19;
- strutture in ospedali non esclusivamente dedicati alla gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell'assistenza all'interno della rete dell'emergenza, con netta separazione dei percorsi.

I principi che hanno guidato il piano di potenziamento dell'offerta intensivistica di seguito riportata si basano (i) sull'integrazione con la rete di assistenza ospedaliera regionale hub & spoke e il sistema gerarchico dell'emergenza-urgenza, al fine di garantire la multidisciplinarietà come approccio assistenziale in aree critiche ad alta complessità e le dotazioni tecnologiche, (ii) sulla flessibilità di sistema per permettere una risposta efficace all'eventuale ripresa della circolazione di SARS-CoV2 e (iii) l'individuazione del fabbisogno di posti letto indicato nelle linee di indirizzo.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Il piano di potenziamento è coerente con le indicazioni delle linee di indirizzo che individuano prioritariamente le **strutture di terapia intensiva** da implementare in

1. ospedali Hub che garantiscano Dea di II livello con percorsi separati, diagnostica, unità operative di pneumologia e malattie infettive, i.e. Ospedale Policlinico San Martino (codice stabilimento 90100), con l'aumento del 53% dei posti letto (ppl) di terapia intensiva, rispetto al periodo precedente all'epidemia da COVID-19 e l'Hub pediatrico regionale e sovraregionale pediatrico, Giannina Gaslini (94000).
2. ospedali che abbiano la presenza di attività di chirurgia specialistica e Dea di I livello con percorsi separati, i.e. Ospedali di Sanremo (00102), Savona (21204), Galliera (02500) e Villa Scassi (30104) a Genova, Lavagna (03901) e La Spezia (05801)
3. ospedali dove le strutture intensivistiche erano già state attivate in fase emergenziale, i.e. Ospedali di Sestri Levante (03902) e Sarzana (05804)
4. ospedali che possono essere interamente dedicati alla gestione del paziente affetto da SARS-CoV-2, i.e. Ospedali di Albenga (21101) e Sestri Levante (03902). Questi due presidi COVID-19 dedicati hanno garantito nel corso del picco epidemico l'assistenza ad alta intensità con un'offerta pari a 7 ppl (Ospedali di Albenga) e 12 ppl (Ospedale di Sestri Levante).

Anche per quanto riguarda il potenziamento delle **unità di terapia semi-intensiva** il piano, coerentemente con le indicazioni delle linee di indirizzo, individua le strutture da implementare in:

1. ospedali Hub sede di Dea di II livello, dotati di strumentazione diagnostica e di unità di malattie infettive e pneumologia, i.e. Ospedale Policlinico San Martino e Giannina Gaslini
2. aree mediche, con ppl inseriti in un percorso di gestione di pazienti urgenti ad alta complessità che afferiscono ad un Dea di I livello, i.e. Ospedali di Sanremo, Galliera e Lavagna. Una quota dei ppl individuati in questi presidi possono essere rapidamente convertiti in ppl che garantiscano assistenza ventilatoria invasiva (Terapia Intensiva)
3. aree mediche in ospedali sede di Dea di I livello e con presenza di specialisti in pneumologia, i.e. Ospedali di Savona e con presenza di struttura complessa di Malattie Infettive a La Spezia. In quest'ultimo presidio, i ppl di terapia semi-intensiva afferiranno al percorso del paziente urgente (struttura Medicina d'Urgenza).

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



I posti letto di terapia semi-intensiva sono stati previsti in ospedali dotati di posti letto di terapia intensiva, come raccomandato.

Il piano prevede la strutturazione di ulteriori 87 ppil in Terapia Intensiva e 88 ppil in Terapia Semi-intensiva sul territorio regionale con il raggiungimento di una dotazione complessiva di 226 ppil in Terapia Intensiva e 118 ppil in Terapia Semi-intensiva, 56 dei quali riconvertibili in Intensiva. Sono, inoltre, presenti 11 ppil in Terapia Intensiva in un Ospedale privato accreditato e contrattualizzato con il SSR (ICLAS - Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità a Rapallo (GE)).

La dotazione prevista dal piano è coerente con quanto raccomandato secondo il fabbisogno riportato nelle linee di indirizzo che prevede 223 ppil in Terapia Intensiva e 109 ppil in Terapia Semi-intensiva, 55 dei quali riconvertibili in Intensiva.

Si riportano di seguito la dotazione in ppil di Terapia Intensiva e Semi-intensiva prima della dichiarazione dello stato di emergenza nel Gennaio 2020 (Tabella 1, fonte flussi regionali, piattaforma NSIS) e quella prevista dal presente piano di potenziamento (Tabella 2).

Al fine di favorire l'immediata illustrazione del piano di potenziamento in Tabella 3 è riportata la dotazione aggiuntiva prevista.

Tabella 1. Dotazione in ppil di Terapia Intensiva (UTI) e Semi-intensiva (UTI semi-intensiva) prima della dichiarazione dello stato di emergenza nel Gennaio 2020

Azienda	Stabilimento (cod.)	ppil Liguria - rilevazione Gennaio 2020		
		UTI	UTI semi-intensiva	Totale UTI e UTI semi-intensiva
		Ppil Ordinari	Ppil Ordinari	Ppil Ordinari
ASL1	Sanremo (00102)	11	0	11
ASL1	Imperia (00101)	6	0	6
ASL2	Albenga (21101)	4	0	4
ASL2	Pietra Ligure (21102)	9	0	9
ASL2	Savona (21204)	7	6	13

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: c.otocollo@pec.alisa.liguria.it



ASL3	Villa Scassi (30104)	4	6	10
Galliera	Galliera (02500)	7	10	17
Evangelico	Evangelico (05102)	7	0	7
San Martino	San Martino (90100)	47	8	55
Gaslini	Gaslini (94000)	16	0	16
ASL4	Lavagna (03901)	8	0	8
ASL4	Sestri Levante (03902)	0	0	0
ASL5	La Spezia (05801)	10	0	10
ASL5	Sarzana (05804)	3	0	3
Priv. Accr. Contratt.	ICLAS (06900)	11	0	11
Totale pubblici		139	30	169
Totale ppll inclusi privati accreditati		150	30	180

Tabella 2. Dotazione in ppll di Terapia Intensiva (UTI) e Semi-intensiva (UTI semi-intensiva) prevista dal presente piano di potenziamento.

		ppll Liguria - Dotazione prevista dal presente piano di potenziamento			
Azienda	Stabilimento (cod.)	UTI	UTI semi-intensiva	UTI semi-intensiva riconvertibili in UTI	Totale UTI e UTI semi-intensiva
		Ppll Ordinari	Ppll Ordinari	Ppll Ordinari	Ppll Ordinari
ASL1	Sanremo (00102)	18	6	6	24
ASL1	Imperia (00101)	8	0		8
ASL2	Albenga (21101)	6	0		6
ASL2	Pietra Ligure (21102)	9	0		9
ASL2	Savona (21204)	13	6	0	19
ASL3	Villa Scassi (30104)	16	0		16

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Galliera	Galliera (02500)	12	10	4	22
Evangelico	Evangelico (05102)	7	0		7
San Martino	San Martino (90100)	72	66	37	138
Gaslini	Gaslini (94000)	20	12	6	32
ASL4	Lavagna (03901)	8	6	3	14
ASL4	Sestri Levante (03902)	10	0		10
ASL5	La Spezia (05801)	14	12		26
ASL5	Sarzana (05804)	13	0		13
Priv. Accr. Contratt.	ICLAS (06900)	11	0		11
Totale pubblici		226	118	56	344
Totale ppll inclusi privati accreditati		237	118	56	355

Tabella 3. Dotazione aggiuntiva in ppll di Terapia Intensiva (UTI) e Semi-intensiva (UTI semi-intensiva) prevista dal presente piano di potenziamento.

Azienda	Stabilimento (cod.)	ppll Liguria – Dotazione aggiuntiva prevista dal presente piano di potenziamento		
		UTI	UTI semi-intensiva	Totale UTI e UTI semi-intensiva
		Incremento ppll	Incremento ppll	Incremento ppll
ASL1	Sanremo (00102)	7	6	13
ASL1	Imperia (00101)	2	0	2

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



ASL2	Albenga (21101)	2	0	2
ASL2	Pietra Ligure (21102)	0	0	0
ASL2	Savona (21204)	6	0	6
ASL3	Villa Scassi (30104)	12	-6	6
Galliera	Galliera (02500)	5	0	5
Evangelico	Evangelico (05102)	0	0	0
San Martino	San Martino (90100)	25	58	83
Gaslini	Gaslini (94000)	4	12	16
ASL4	Lavagna (03901)	0	6	6
ASL4	Sestri Levante (03902)	10	0	10
ASL5	La Spezia (05801)	4	12	16
ASL5	Sarzana (05804)	10	0	10
Priv. Accr. Contratt.	ICLAS (06900)	0	0	0
Totale pubblici		87	88	175
Totale ppll inclusi privati accreditati		87	88	175

Rete emergenza urgenza ospedaliera

Per quanto concerne le azioni per la Rete di emergenza e urgenza, l'obiettivo è rendere strutturale la riorganizzazione dei Pronto Soccorso volta a separare i percorsi COVID-19 e no COVID-19 e creare aree di

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che garantiscano i criteri di separazione e sicurezza, rispondente al disposto dell'art. 2, decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

Lo scopo è il potenziamento e la razionalizzazione della Rete di Emergenza Urgenza, mediante un intervento elettivo sui Dea II e Dea I livello, nodi cruciali della risposta di sistema; inoltre, si intende agire sul pronto soccorso dell'Ospedale Evangelico Internazionale (stabilimento di Voltri) poiché è stato il primo ospedale riconvertito a struttura dedicata interamente alla gestione del paziente affetto da SARS-CoV-2.

Nello specifico, la relazione tecnica al decreto legge 34/2020 prevede un costo di ristrutturazione secondo le seguenti fasce:

- Dea II livello 400.000 euro a struttura:
- Dea I livello 300.000 euro a struttura
- PS 200.000 euro a struttura

Mantenendo quindi la logica proporzionale come prevista dalla relazione tecnica al decreto legge, si riportano in tabella 4 le previsioni di spesa per gli interventi di adeguamento.



Tabella 4. Previsioni di spesa per gli interventi di adeguamento dei Pronto Soccorso.

AZIENDA	STABILIMENTO	PROVINCIA	Classificazione struttura [Base/DEA I/ DEA II]	Importo
ASL1	Imperia	IM	DEA I	527.261
ASL2	Savona	SV	DEA I	527.261
ASL2	Pietra Ligure	SV	DEA II	703.015
ASL3	Villa Scassi	GE	DEA I	527.261
ASL4	Lavagna	GE	DEA I	527.261
ASL5	La Spezia	SP	DEA I	527.261
OEI	Presidio di Voltri	GE	Base	351.507
HSM	Policlinico San Martino	GE	DEA II	703.015
Gaslini	Gaslini	GE	DEA II	703.015
Galliera	Galliera	GE	DEA I	527.261
Totale				5.624.117

Emergenza territoriale

Sul fronte dell'emergenza territoriale, la norma prevede una dotazione integrativa dei mezzi di soccorso H24. Nonostante la relazione tecnica preveda un costo presunto di euro 150.000 a mezzo avanzato di soccorso, stabilisca un numero di mezzi in base al numero totale di strutture sede di Dea di II livello – che per regione Liguria sono 3, le linee di indirizzo organizzative riportano in tabella 5 una quota spettante di 301.796 euro. Il sistema di emergenza urgenza ligure si basa sull'attività delle pubbliche assistenze che prevede un elenco regionale per le Associazioni autorizzate al suddetto tipo di trasporto, secondo requisiti strutturali, tecnologici

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



e organizzativi – avendo attribuito alle Aziende Sanitarie la connessa attività istruttoria ed ispettiva propedeutica alla formalizzazione dell'elenco.

Si ritiene pertanto essenziale, in un tale contesto che prevede i trasporti solo in convenzione, poter dotare la regione di ambulanze che colleghino le diverse ASL ai Dea di secondo livello.

Pertanto si prevedono 4 mezzi di soccorso avanzato, per ASL1, ASL2, ASL4 e ASL5 per un costo unitario di 75.449 euro.

Ripartizione regionale delle risorse disponibili

Processo di assegnazione e monitoraggio ministeriale

L'art.2 c. 7, 9 e 10 del decreto legge n.34/2020 definisce le risorse a disposizione per il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che vengono ulteriormente dettagliate, con la suddivisione per regione, negli allegati c e d.

Le linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19, oltre a definire contenuti e finalità del piano, provvedono a dettagliare ulteriormente i fabbisogni sanitari relativi alle singole voci terapia intensiva, semi-intensiva, emergenza-urgenza ed emergenza territoriale (tabella 5).

Il processo di assegnazione di tali risorse prevede che, una volta approvato il piano dal Ministero della Salute, le stesse siano trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che procede a dare attuazione ai piani garantendo la massima tempestività ed omogeneità territoriale (art. 2 comma 11, decreto legge 34/2020).

Le risorse assegnate sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che può procedere, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, a rimodulare le risorse tra le diverse misure previste dal decreto legge 34/2020 (art. n.265 comma 8). Nel caso in cui residuassero risorse non utilizzate al 15 Dicembre 2020 le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 Dicembre ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (art. n.265 comma 9).

Quadro delle risorse e riparto programmatico

Le risorse stanziare per la riorganizzazione della rete ospedaliera ammontano per Regione Liguria ad euro 40.446.798 così suddivise:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



- Euro 11.553.448 riguardano le spese di personale, ai sensi dell'art.2 comma 10 del decreto legge n.34/2020, ripartite secondo le seguenti voci:

Tabella C del decreto legge 34/2020

	Risorse complessive	di cui incremento di spesa di personale per ospedaliera (comma 5 terzo periodo)	di cui incremento di spesa di personale per ospedaliera (comma 6)	di cui incremento di spesa di personale per ospedaliera (comma 1 e 7)
Liguria	11.553.448	1.393.330	5.093.463	5.066.655

- Euro 28.893.350 riguardano le spese strutturali ai sensi dell'art 2.del DL.n.34/2020 commi 1,2,4 e sono così suddivise:

Tabella 5 delle "linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19"

	Risorse complessive	di cui risorse per fabbisogno posti letto terapia intensiva	di cui risorse per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	di cui risorse per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA-PS)	di cui risorse per fabbisogno aggiuntivo emergenza-territoriale (DEA II Livello)
Liguria	28.893.350	7.449.320	15.518.117	5.624.117	301.796

Si possono effettuare limitate compensazioni tra le diverse voci di costo nel rispetto del limite massimo di 28.893.350.

Terapie intensive e semi-intensive

Vengono ridefinite le risorse per posto letto per Terapia intensiva e semi-intensiva, rispetto a quanto previsto a livello nazionale, con la finalità di rispettare il tetto di spesa complessivo previsto a livello nazionale dal decreto legge per le due aree (pari ad euro 22.967.437) e di mantenere il rapporto tra risorse per ppli in Terapia intensiva e in semi-intensiva stabilito a livello nazionale (121:100). L'aggregazione delle risorse per i

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



ppil di terapia intensiva e semi-intensiva è riconducibile all'unicità del piano di potenziamento dell'alta intensità.

Il riparto programmatico sulla base degli incrementi di posto letto previsti è riportato nella tabella seguente.

Tabella 6. Stima delle risorse assegnate alle Aziende secondo il riparto programmatico per il potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive

Aziende	Terapia Intensiva	Terapia Semi-intensiva
ASL1	1.298.012	711.134
ASL2	1.153.788	-
ASL3*	1.009.565	-
Galliera	721.118	-
San Martino	3.605.588	6.874.300
Gaslini	576.894	1.422.269
ASL4	1.442.235	711.134
ASL5	2.019.130	1.422.269
Totale	11.826.330	11.141.107

*inclusivo della riconversione dei posti letto di semi-intensiva

Emergenza-urgenza ospedaliera ed emergenza territoriale

Il quadro sintetico delle risorse attribuite secondo i principi illustrati nei paragrafi precedenti è riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 7. Stima delle risorse assegnate alle Aziende secondo il riparto programmatico per il potenziamento della rete emergenza-urgenza ospedaliera e territoriale

	Rete emergenza-urgenza ospedaliera	Emergenza territoriale
ASL1	527.261	75.449
ASL2	1.230.276	75.449
ASL3	527.261	-
ASL4	527.261	75.449
ASL5	527.261	75.449
Evangelico	351.507	-
San Martino	703.015	-
Gaslini	703.015	-
Galliera	527.261	-
Totale	5.624.117	301.796

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Le assegnazioni alle Aziende delle risorse per le diverse aree (Terapia intensiva, semi-intensiva, emergenza urgenza ed emergenza territoriale) potranno essere rimodulate tra le stesse alla luce dei fabbisogni specifici emergenti che dovranno essere opportunamente rilevati nelle tabelle 2, 3 e 4 come definite nelle "linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19". Le assegnazioni alle Aziende delle risorse per le diverse aree è subordinato alle interlocuzioni con il Ministero della Salute e all'approvazione del piano.

Personale

Risorse di cui all'art. 2 comma 6 (€ 5.093.462,79), da utilizzarsi per incentivi al personale operante nei servizi dedicati alla gestione del COVID-19

Tali risorse saranno interamente spese, previa integrazione con ulteriori risorse regionali, con le modalità che verranno definite con accordo regionale, per remunerare una specifica premialità una tantum a favore del personale suddetto.

Risorse di cui all'art. 2 comma 5 (€ 1.393.330,15) per la dotazione di personale dei mezzi di soccorso

Saranno reclutate le unità di personale necessarie per l'utilizzo dei mezzi che si prevede di acquisire. In particolare, si stima il seguente fabbisogno per ciascuno dei 4 mezzi previsti:

N. 2 autisti (costo annuo lordo circa 30.000 € ciascuno)

N. 2 infermieri (costo annuo lordo circa 40.000 € ciascuno)

N. 2 medici (costo annuo lordo circa 75.000 € ciascuno)

Per una spesa complessiva a regime stimabile in circa 1.200.000 €.

Risorse di cui all'art. 2 comma 7 per le attività di Terapia Intensiva

Per raggiungere il target previsto di 223 posti letto di Terapia Intensiva, è necessario incrementare l'attuale dotazione di 84 ppl pubblici. Tuttavia il presente piano individua una dotazione ottimale di 226 ppl di Terapia Intensiva pubblici, con un incremento complessivo di 87 posti letto.

Considerando i seguenti coefficienti per i reparti di Terapia Intensiva, sulla base di moduli da 8 posti letto:

- 0,625 medici per posto letto
- 3 infermieri per posto letto

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



si avrebbe un fabbisogno teorico complessivo di 55 medici e 264 infermieri.


Considerando inoltre un costo complessivo medio annuo (al lordo di oneri riflessi) di € 75.000 per ogni medico e di € 40.000 per ogni infermiere, il costo sorgente a regime per l'incremento di posti letto in argomento ammonterebbe a circa € 15.000.000 annui.

Le stime suddette rappresentano una approssimazione - per eccesso - di quelli che saranno gli effettivi fabbisogni in termini di risorse umane, in quanto gli stessi dovranno essere puntualmente quantificati sulla base dell'esito delle riorganizzazioni in atto nelle varie Aziende del SSR.

La rendicontazione per l'anno 2020 terrà comunque conto del personale effettivamente utilizzato.

Va inoltre evidenziato che una simile dotazione di personale, soprattutto per quanto riguarda i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, appare estremamente difficile da reperire, vista la carenza di tali figure nel panorama nazionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. G. Walter Locatelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 503

Comune di Villanova d'Albenga (Sv). Approvazione di SUA ricompreso in ambito TRZ del PTCP e in zona BC3 del P.R.G., per la realizzazione di n. 7 unità immobiliari in Località Valloni, ai sensi del combinato disposto dell'art.81 della l.r. 11/2015 e s.m. e dell'art.6 della l.r. 24/1987 e s.m. e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m lo SUA in oggetto indicato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nella Relazione istruttoria n. 189 del 28.5.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui verifica è demandata al Comune;
- di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. b), della l.r. n.11/2015 e s.m. e dell'art. 6 della l.r. n. 24/1987e s.m., lo SUA adottato dal Comune di Villanova d'Albenga con delibera della Giunta comunale n. 14 del 31.1.2019, finalizzato alla realizzazione di n. 7 unità abitative in loc. Valloni, a condizione dell'accettazione da parte del Comune – ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, della l.r. n. 24/1987 e s.m. - delle prescrizioni indicate nella Relazione Tecnica n. 190 del 28.5.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale nonché mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 505

DGR 424/2020: Emergenza COVID19. Disposizioni relative alle attività svolte dai Centri Diurni/ Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure (art.48DL18/2020). Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, con L. 5.3.2020, n. 13;
- il D.L. 9 marzo 2020 n. 14 “disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
- Il D.L. 16 giugno 2020, n. 33, (Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19);

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante: “disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante: “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante: “ ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, numero 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 59 del 8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante” misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” .
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Rubrica 20A02717

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

PRESO ATTO

- delle indicazioni INAIL 2020 COVID-19 e protezione degli operatori sanitari;
- dell’algoritmo gestionale SIMIT nCov-2019 versione 3.0;
- della circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020 inerente alle procedure di vestizione e svestizione del personale sanitario;
- della circolare del Ministero della Salute numero 6360 del 27 febbraio 2020 inerente alle definizioni di caso sospetto e probabile;
- della circolare del Ministero della Salute numero 7922 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto. “COVID- 19 aggiornamento della definizione di caso”;
- della circolare del Ministero della Salute recante “indicazioni riguardanti le procedure adottate nei confronti dei pazienti nell’ambito dell’attività territoriale ai sensi del DPCM 4 marzo 2020” Numero protocollo 0005953 del 6 marzo 2020;
- delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenti with mild symptoms, and management of their contact” del 4.2.2020; “Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019.nCov) outbreak” del 29.1.2020; - “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)” del 27.2.2020;

VISTE le leggi regionali:

- 7 dicembre 2006 n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- 29 luglio 2016 n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria” e ss.mm.ii. che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale e, altresì, le attività di supporto di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo.

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21/2017 “Piano Socio-sanitario regionale per il triennio 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 944/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 702/2018 recante: “Linee di indirizzo ad A.Li.Sa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 lettera I della legge regionale numero 17/2016, relative agli accordi con i soggetti erogatori privati e accreditati”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 290/2019 “Avvio sperimentazione modello “Residenza Aperta””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 222/2020 “Determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e socio-sanitari afferenti all’Area territoriale delle Aziende Socio Sanitarie Liguri e nei Servizi Sociali. Deliberazione A.Li.Sa. 90/2020”;
- la deliberazione n. 187 del 6 marzo 2020 “Interventi, direttive indirizzi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19)” con la quale, tra l’altro, è stato disposto che A.Li.Sa. provveda a presiedere, indirizzare, coordinare e monitorare l’attuazione degli indirizzi e delle direttive sanitarie emanate a livello nazionale in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR 17 marzo 2020, n. 222 “Determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e socio-sanitari afferenti all’Area territoriale delle Aziende Socio Sanitarie Liguri e nei Servizi Sociali. Deliberazione A.Li.Sa. 90/2020”, con la quale:
 - si prendeva atto, disponendone l’attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa. con la deliberazione n. 90 del 13 Marzo 2020: “Determinazioni in ordine alla emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e socio-sanitari afferenti all’area territoriale delle aziende socio-sanitarie Liguri e nei servizi sociali”, si disponeva che le Aziende Socio-sanitarie provvedessero agli adempimenti e, altresì, alla capillare diffusione delle determinazioni di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n. 90 del 13.3.2020;
 - si ribadiva che restano aperti dormitori in cui è possibile garantire la presenza di un numero di persone per stanza compatibile con le esigenze delle distanze di sicurezza;
- la DGR 22 maggio 2020, n. 424 “Emergenza COVID19. Disposizioni relative alle attività svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure (art.48 DL 18/2020)”;

ACQUISITA la relazione tecnica a firma del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. prot. n. 17122 in data 16 giugno 2020, recante “Precisazioni in merito alla DGR 424-2020 ed ulteriori indicazioni”, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con detta relazione A.Li.Sa precisa che “a seguito del confronto con gli Enti gestori, si ritiene di integrare e meglio specificare quanto convenuto nella DGR 424 -2020” e che pertanto si rende necessaria l’integrazione di quanto deliberato con la sopra citata DGR 424/2020;

PRESO ATTO che nella succitata relazione A.Li.Sa. propone alla Giunta Regionale, l’adozione dei seguenti indirizzi, che di seguito si riportano integralmente:

=> Per i Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali la **FASE 1** prevede un'estensione temporale dal **9 marzo al 30 aprile 2020**:

1. resta confermato il riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione
2. Riconoscimento di un ulteriore 50% del budget rapportato al periodo su indicato a copertura delle attività di contatto con l'utenza svolte da remoto finalizzate al mantenimento dei contatti e del monitoraggio delle situazioni in carico. Tali attività dovranno essere autocertificate.
3. Riconoscimento fino ad un ulteriore 30% del budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni di base e/o educative e/o riabilitative alternative erogate in forma domiciliare o a distanza. In quest'ultimo caso rientrano gli interventi riabilitativi e socioriabilitativi individualizzati di durata di almeno 45 minuti effettuati attraverso dispositivi idonei.

Le prestazioni domiciliari di base erogate dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali, come già definito nella Deliberazione di A.LI.SA. n.90/2020 recepita con DGR 222/2020, vengono retribuite con tariffa pari a 26 euro/ora per un massimo di due ore giornaliere a paziente.

Le prestazioni riabilitative individualizzate erogate "a distanza" vengono remunerate secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii., per le prestazioni ambulatoriali pari a 44,26 euro. Possono essere svolte a distanza solo le seguenti tipologie di interventi:

- a) Riabilitazione logopedica
- b) Riabilitazione neuropsicologica
- c) Riabilitazione psicoeducativa

Le attività e le prestazioni individualizzate di cui al punto 3 devono essere rendicontate al servizio competente della ASL secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione.

=> Per i Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali si ritiene di ri-determinare la **FASE 2 dal 1 maggio alla data effettiva di riapertura** con le seguenti integrazioni a quanto contenuto nella DGR 424-2020:

1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;
2. Riconoscimento fino a concorrenza dell'intero budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni di base e/o educative e/o riabilitative alternative erogate in forma domiciliare o a distanza o altri progetti individualizzati. Laddove non sono state svolte le attività sopra descritte, viene riconosciuta la tariffa "assenza" pari al 50% (con unica eccezione per i disabili per i quali i primi 3 giorni sono riconosciuti all'80% e poi al 50%) indipendentemente dal fatto che gli utenti possano aver già "utilizzato", nei precedenti mesi dell'anno in corso, quota parte dei giorni di assenza previsti dal contratto. Negli interventi a distanza rientrano gli interventi riabilitativi e socioriabilitativi individualizzati di durata di almeno 45 minuti effettuati attraverso dispositivi idonei. Le prestazioni domiciliari di base erogate dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali, come già definito nella Deliberazione di A.LI.SA. n.90/2020 recepita con DGR 222/2020, vengono retribuite con tariffa pari a 26 euro/ora per un massimo di due ore giornaliere a paziente. Le prestazioni riabilitative erogate "a distanza" vengono remunerate secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii., per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro o di gruppo pari a 15,66 euro. Possono essere svolte a distanza solo le seguenti tipologie di interventi:
 - a) Riabilitazione logopedica
 - b) Riabilitazione neuropsicologica
 - c) Riabilitazione psicoeducativa

In ogni caso le attività e le prestazioni rese in forma domiciliare o a distanza devono essere rendicontate dal servizio competente della ASL e rendicontate secondo la scheda mensile degli interventi che accompagna la fattura e il consueto report di produzione .

Stante le modalità remunerative sopra descritte, si rende necessaria un'integrazione a quanto stabilito con deliberazione di A.LI.SA. n.90/2020 recepita dalla DGR 222/2020 al punto 2. "Strutture sociosanitarie extra ospedaliere semiresidenziali per tutte le tipologie di utenza", relativamente al Contributo di Solidarietà (CSD), per il quale, ove previsto, si precisa che:

- *viene erogato integralmente per coloro che fruiscano di interventi alternativi domiciliari o a distanza;*
- *viene erogato in percentuale secondo le disposizioni già vigenti in materia di assenze in analogia con la quota sanitaria, per tutti gli altri utenti.*

=> Centri Ambulatoriali Riabilitativi (CAR) Disabili Adulti e Minori si rende necessario altresì, integrare quanto disposto nel modo che segue:

FASE 1: dal 9 marzo al 30 aprile 2020:

- 1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;*
- 2. Riconoscimento di un ulteriore 50% del budget rapportato al periodo su indicato a copertura delle attività di contatto con l'utenza svolte da remoto finalizzate al mantenimento dei contatti e del monitoraggio delle situazioni in carico.*
- 3. Riconoscimento fino ad un ulteriore 30% del budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni effettivamente rese, siano esse in forma domiciliare, ambulatoriale e "a distanza" secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. (per le prestazioni domiciliari pari a 57,42 euro, per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro, per le prestazioni di gruppo pari a 15,66 euro queste ultime possibili solo in modalità remota). La rendicontazione va presentata secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione secondo gli allegati di cui alla DGR 424/2020*

FASE 2: dal 1 maggio alla ripresa delle attività a regime:

- 1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;*
- 2. Riconoscimento fino a concorrenza dell'intero budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni effettivamente rese, siano esse in forma domiciliare, ambulatoriale e "a distanza" secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. (per le prestazioni domiciliari pari a 57,42 euro, per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro, per le prestazioni di gruppo pari a 15,66 euro. La rendicontazione va presentata secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione secondo gli allegati di cui alla DGR 424/2020.*

Si ribadisce che in entrambe le fasi temporali sopraindicate per i CAR minori restano in vigore le procedure già regolamentate con nota 10165 del 15 aprile 2020.

Si precisa inoltre che, sia per i servizi semiresidenziali e per i CAR, le assenze durante il periodo di emergenza non sono contabilizzate ai fini della sospensione del servizio.

Si stabilisce inoltre che a fronte dell'emergenza COVID-19 si apportino modifiche a quanto stabilito nei contratti con gli enti erogatori delle prestazioni residenziali per le seguenti tipologie di casi e comunque non oltre il termine per l'emergenza determinato al 31/07/2020:

- *RSA POST ACUTI PER ANZIANI: si stabilisce un prolungamento, oltre il 60esimo giorno della de-*

genza, della remunerazione della tariffa a carico del SSR per coloro che contraggono il COVID-19 durante la degenza presso le RSA POST ACUTI fino alla negativizzazione del paziente;

- *ASSENZE PER RICOVERI TEMPORANEI IN OSPEDALE PER COVID-19 O IN STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRAOSPDALIERE "AREE SANITARIE TEMPORANEE PER COVID-19" si stabilisce il prolungamento del pagamento della tariffa prevista dai contratti per le assenze fino al rientro in struttura del paziente, consentendo il mantenimento del posto.*

PRESO ALTRESI ATTO che, sulla base di quanto sopra riportato, si rende necessaria anche l'integrazione a quanto stabilito con deliberazione di A.Li.Sa. n. 90/2020 recepita dalla DGR 222/2020 al punto 2. "Strutture sociosanitarie extra ospedaliere semiresidenziali per tutte le tipologie di utenza";

RITENUTO di condividere le suddette indicazioni formulate da A.Li.Sa. con la citata relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 17122/2020, i cui contenuti, sopra estesi, costituiscono le motivazioni del presente provvedimento, e di adottare gli indirizzi dalla stessa recati;

RICHIAMATI, in ultimo, gli articoli 4 comma 1 della citata legge regionale 17/2016 e 8 comma 1, della altresì citata legge regionale n. 41/2006 che demandano alla Giunta regionale l'adozione delle direttive e indirizzi ad A.Li.Sa. e alle altre Aziende, Istituti ed Enti del SSR;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione

DELIBERA

DI RECEPIRE e DI ADOTTARE, ad integrazione della DGR 222/2020 e della DGR 424/2020 citate in premessa, le indicazioni formulate da A.Li.Sa nella nota del Commissario Straordinario di prot. n. 17122 in data 16 giugno 2020, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, disponendone l'attuazione nei confronti di A.Li.Sa. e delle altre Aziende, Istituti ed Enti del SSR;

DI DISPORRE CHE, le Aziende Socio-sanitarie provvedano agli adempimenti e, altresì, alla capillare diffusione delle determinazioni di cui al presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto integralmente sul sito web della Regione Liguria e sul BURL.

AVVERSO al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0017122.16-06-2020



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Genova, data del protocollo

Dipartimento Salute e Servizi sociali della
Regione Liguria

c.a. Dott. Quaglia

Direttori Generali
Direttori sociosanitari delle AA.SS.LL
Direttore amministrativi delle AA.SS.LL

c.c.

Vicepresidente Assessore alla Sanità di Regione Liguria

Loro sedi

Oggetto: precisazioni in merito alla DGR 424-2020 ed ulteriori indicazioni

Nelle more dell'approvazione di una Deliberazione di Giunta, con la presente, a seguito del confronto con gli Enti gestori, si ritiene di integrare e meglio specificare quanto contenuto nella DGR 424-2020 "Emergenza COVID-19. Disposizioni relative alle attività svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure (art.48 DL 18/2020)" come segue:

Per i Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali la FASE 1 prevede un'estensione temporale **dal 9 marzo al 30 aprile 2020:**

1. resta confermato il riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione
2. Riconoscimento di un ulteriore 50% del budget rapportato al periodo su indicato a copertura delle attività di contatto con l'utenza svolte da remoto finalizzate al mantenimento dei contatti e del monitoraggio delle situazioni in carico. Tali attività dovranno essere autocertificate.

3. Riconoscimento fino ad un ulteriore 30% del budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni di base e/o educative e/o riabilitative alternative erogate in forma domiciliare o a distanza. In quest'ultimo caso rientrano gli interventi riabilitativi e socioriabilitativi individualizzati di durata di almeno 45 minuti effettuati attraverso dispositivi idonei.

Le prestazioni domiciliari di base erogate dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali, come già definito nella Deliberazione di ALISA n.90/2020 recepita con DGR 222/2020, vengono retribuite con tariffa pari a 26 euro/ora per un massimo di due ore giornaliere a paziente.

Le prestazioni riabilitative individualizzate erogate "a distanza" vengono remunerate secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii., per le prestazioni ambulatoriali pari a 44,26 euro.

Possono essere svolte a distanza solo le seguenti tipologie di interventi:

- a) Riabilitazione logopedica
- b) Riabilitazione neuropsicologica
- c) Riabilitazione psicoeducativa

Le attività e le prestazioni individualizzate di cui al punto 3 devono essere rendicontate al servizio competente della ASL secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione.

⇒ Per i Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali si ritiene di ri-determinare la **FASE 2 dal 1 maggio alla data effettiva di riapertura** con le seguenti integrazioni a quanto contenuto nella DGR 424-2020:

1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;
2. Riconoscimento fino a concorrenza dell'intero budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni di base e/o educative e/o riabilitative alternative erogate in forma domiciliare o a distanza o altri progetti individualizzati. Laddove non sono state svolte le attività sopra descritte, viene riconosciuta la tariffa "assenza" pari al 50% (con unica eccezione per i disabili per i quali i primi 3 giorni sono riconosciuti all'80% e poi al 50%) indipendentemente dal fatto che gli utenti possano aver già "utilizzato", nei precedenti mesi dell'anno in corso, quota parte dei giorni di assenza previsti dal contratto. Negli interventi a distanza rientrano gli interventi riabilitativi e socioriabilitativi individualizzati di durata di almeno 45 minuti effettuati attraverso dispositivi idonei. Le prestazioni domiciliari di base erogate dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali, come già definito nella Deliberazione di ALISA n.90/2020 recepita con DGR 222/2020, vengono retribuite con tariffa pari a 26 euro/ora per un massimo di due ore giornaliere a paziente. Le prestazioni riabilitative erogate "a distanza" vengono remunerate secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii., per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro o di gruppo pari a 15,66 euro. Possono essere svolte a distanza solo le seguenti tipologie di interventi:
 - a) Riabilitazione logopedica
 - b) Riabilitazione neuropsicologica
 - c) Riabilitazione psicoeducativa

In ogni caso le attività e le prestazioni rese in forma domiciliare o a distanza devono essere rendicontate dal servizio competente della ASL e rendicontate secondo la scheda mensile degli interventi che accompagna la fattura e il consueto report di produzione .

Stante le modalità remunerative sopra descritte, si rende necessaria un'integrazione a quanto stabilito con deliberazione di ALISA n.90/2020 recepita dalla DGR 222/2020 al punto 2. "Strutture sociosanitarie extra

ospedaliere semiresidenziali per tutte le tipologie di utenza”, relativamente al Contributo di Solidarietà (CSD), per il quale, ove previsto, si precisa che:

- viene erogato integralmente per coloro che fruiscano di interventi alternativi domiciliari o a distanza;
- viene erogato in percentuale secondo le disposizioni già vigenti in materia di assenze in analogia con la quota sanitaria, per tutti gli altri utenti.

⇒ **Centri Ambulatoriali Riabilitativi (CAR) Disabili Adulti e Minori** si rende necessario altresì, integrare quanto disposto per i nel modo che segue:

FASE 1 : dal 9 marzo al 30 aprile 2020:

1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;
2. Riconoscimento di un ulteriore 50% del budget rapportato al periodo su indicato a copertura delle attività di contatto con l'utenza svolte da remoto finalizzate al mantenimento dei contatti e del monitoraggio delle situazioni in carico.
3. Riconoscimento fino ad un ulteriore 30% del budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni effettivamente rese, siano esse in forma domiciliare, ambulatoriale e “a distanza” secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. (per le prestazioni domiciliari pari a 57,42 euro, per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro, per le prestazioni di gruppo pari a 15,66 euro queste ultime possibili solo in modalità remota). La rendicontazione va presentata secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione secondo gli allegati di cui alla DGR 424/2020

FASE 2: dal 1 maggio alla ripresa delle attività a regime:

1. Riconoscimento del 20% del budget per periodo indicato a copertura dei costi di gestione;
2. Riconoscimento fino a concorrenza dell'intero budget per periodo su indicato (quindi con raggiungimento del 100%, senza riconoscimento ulteriore di eventuali sovra produzioni) a copertura delle prestazioni effettivamente rese, siano esse in forma domiciliare, ambulatoriale e “a distanza” secondo le tariffe stabilite dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. (per le prestazioni domiciliari pari a 57,42 euro, per le prestazioni ambulatoriali individuali pari a 44,26 euro, per le prestazioni di gruppo pari a 15,66 euro. La rendicontazione va presentata secondo la scheda mensile degli interventi che dovrà accompagnare la fattura e il consueto report di produzione secondo gli allegati di cui alla DGR 424/2020.

Si ribadisce che in entrambe le fasi temporali sopraindicate per i CAR minori restano in vigore le procedure già regolamentate con nota 10165 del 15 aprile 2020.

Si precisa inoltre che, sia per i servizi semiresidenziali e per i CAR, le assenze durante il periodo di emergenza non sono contabilizzate ai fini della sospensione del servizio.

Si stabilisce inoltre che a fronte dell'emergenza COVID-19 si apportino modifiche a quanto stabilito nei contratti con gli enti erogatori delle prestazioni residenziali per le seguenti tipologie di casi e comunque non oltre il termine per l'emergenza determinato al 31/07/2020:

- RSA POST ACUTI PER ANZIANI: si stabilisce un prolungamento, oltre il 60esimo giorno della degenza, della remunerazione della tariffa a carico del SSR per coloro che contraggono il COVID-19 durante la degenza presso le RSA POST ACUTI fino alla negativizzazione del paziente;
- ASSENZE PER RICOVERI TEMPORANEI IN OSPEDALE PER COVID-19 O IN STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRAOSPDALIERE " AREE SANITARIE TEMPORANEE PER COVID-19" si stabilisce il prolungamento del pagamento della tariffa prevista dai contratti per le assenze fino al rientro in struttura del paziente, consentendo il mantenimento del posto.

Ringraziando per la collaborazione,

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario

(Dott. G.Walter Locatelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/06/2020 N. 506**Adozione Piano Territoriale Regionale di riapertura dei servizi semiresidenziali/centri diurni.
Art.9 del DPCM dell'11/6/2020.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE e RICHIAMATE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale,
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che approva tra l'altro alcune modifiche all'art. 48 del DL n. 18 del 17 marzo come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.17;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020 e in particolare l'art. 8 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità – il quale stabilisce che: "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori";
- il DPCM del 17 maggio 2020 art. 9 comma 1 recante ulteriori disposizioni per la disabilità";

VISTO e RICHIAMATO il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9;

RICHIAMATE altresì le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità:

- indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-Cov2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19), versione del 28 marzo 2020;
- indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di salute mentale e nei Servizi di neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza (nota Ministero della Salute del 23/4/2020);
- indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-Cov2 (versione del 30 marzo 2020 Istituto Superiore Sanità);

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali:

- 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale " e s.m.i.;
- 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria /(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n°187 del 06.03.2020 avente ad oggetto "Interventi, direttive, indirizzi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19" laddove dispone che A.Li.Sa. provveda a presidiare, indirizzare, coordinare e monitorare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate a livello nazionale in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.G.R. n°221 del 17.03.2020 con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19 demandando ad A.Li.Sa. a) l'adozione e il coordinamento di ogni misura necessaria al contenimento del virus; b) l'utilizzo di ogni procedura necessaria per il contenimento dell'emergenza anche in deroga alla disciplina regionale vigente in materia;
- DGR n. 424/2020 "Emergenza COVID-19. Disposizioni relative alle attività svolte dai Centri Diurni/Servizi Semiresidenziali e dai CAR Disabili Adulti e relative procedure (art.48 DL 18/2020);

VISTE le seguenti deliberazioni adottate dall'Azienda Ligure Sanitaria:

- deliberazione di ALISA n. 90 del 13 marzo 2020 "Determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID -19 nei servizi sanitari e sociosanitari afferente all'Area Territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei servizi sociali"
- deliberazione di ALISA n. 185 del 21 maggio 2020 "Determinazioni in ordine alla fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nei servizi sanitari e sociosanitari afferente all'Area Territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei servizi sociali"

TENUTO CONTO che, nella fase di sospensione delle attività dei centri semiresidenziali, le persone con disabilità, che svolgevano i propri programmi riabilitativi, assistenziali e educativi presso tali centri hanno dovuto affrontare situazioni di isolamento e che le loro famiglie si sono trovate a sostenere un carico assistenziale significativo durante tale periodo;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 47 e 48 del citato DL n.18 del 17 marzo 2020, le attività dei centri semiresidenziali nei confronti delle persone con disabilità non sono state del tutto interrotte ma sono continuate con modalità differenti che hanno coinciso di solito con attività a distanza o ove possibile, anche al domicilio della persona con disabilità;

ACQUISITA la nota di A.Li.Sa. Prot. 17392 del 18/6/2020 con la quale, nel trasmettere il seguente documento: “Riapertura servizi semiresidenziali/centri diurni: Piano territoriale regione Liguria”, ritiene:

- a. di dare atto del confronto condotto da A.Li.Sa. con i referenti aziendali, le rappresentanze degli Enti gestori e la Consulta regionale dell’handicap;
- b. di dare indicazioni per la riapertura delle attività dei servizi semiresidenziali garantendo le necessarie azioni di prevenzione e messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori di ciascuna struttura e specificando inoltre che l’inizio dell’operatività sarà successiva alla presentazione da parte della struttura di un progetto che descriva la pianificazione degli interventi validata dall’ASL competente;
- c. di precisare che le strutture semiresidenziali a carattere sociale devono presentare un progetto che descriva la pianificazione degli interventi per la loro validazione al Comune dove sorge la struttura;
- d. di stabilire che sarà comunque assicurata alla persona o alla famiglia, la facoltà di proseguire con attività alternative (domiciliari o da remoto) fino al termine dell’emergenza, secondo una programmazione concordata con il Centro ed i competenti servizi territoriali titolari della presa in carico e della gestione del budget;
- e. di precisare che potranno essere utilizzati ai fini di garantire le misure previste dal presente piano, e solo per il periodo di emergenza Covid-19, anche spazi che non rientrano nell’autorizzazione al funzionamento, purché funzionali alla ripresa delle attività in sicurezza per ospiti ed operatori. A tal fine nel momento della redazione del progetto di ripresa attività deve essere presentata la seguente documentazione in funzione della garanzia della sicurezza:
 - planimetria con destinazione d’uso dei locali dei locali ulteriori rispetto a quelli autorizzati e con relazione tecnica;
 - breve relazione del direttore sanitario o responsabile della struttura con la motivazione della richiesta;
- f. di sottolineare che lo svolgimento delle attività nelle strutture semiresidenziali/Centri diurni ubicati all’interno di strutture residenziali o comunque contigue potrà riprendere esclusivamente se è garantito un accesso al centro, obbligatoriamente distinto e separato, ad uso esclusivo degli ospiti e degli operatori, organizzato secondo quanto disposto al paragrafo “Indicazioni in merito all’ingresso degli ospiti nella struttura”;
- g. di determinare che la riapertura dei Centri diurni per anziani sia procrastinata e comunque oggetto di valutazione e confronto con gli enti gestori e i servizi territoriali sulla base di ulteriori esiti degli indicatori nazionali del monitoraggio di cui al Decreto del Ministero della salute del 30/04/2020 ad eccezione dei casi in cui l’attività in piccolo gruppo (max 4) così come indicato dalla deliberazione di ALISA n.185/2020, risulti indispensabile per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di cura, nei casi individuati dal Responsabile/Direttore della struttura, per i quali è garantita una collaborazione attiva dell’utente nel mettere in atto tutte le misure di sicurezza, oltre che le condizioni logistiche per mantenerle, previa autorizzazione preventiva dalla ASL competente/Comune di appartenenza;
- h. di effettuare agli operatori ed agli utenti dei servizi semiresidenziali il tampone nasofaringeo per test molecolare tramite il SSR prima della ripresa delle attività;

RITENUTO conseguentemente di adottare ai sensi dell’art. 9 del citato DPCM 11.06.2020 il Piano territoriale elaborato e predisposto da A.Li.Sa.: “Riapertura servizi semiresidenziali/centri diurni: Piano territoriale Regione Liguria”, allegato sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Su proposta del vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. di adottare, in attuazione dell'art. 9 del DPCM 11 giugno 2020, il piano territoriale elaborato e predisposto da A.Li.Sa.: "Riapertura servizi semiresidenziali/centri diurni: Piano territoriale regione Liguria" allegato sub A, quale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare la diffusione, l'attuazione e il monitoraggio del piano: "Riapertura servizi semiresidenziali/centri diurni: Piano territoriale Regione Liguria" all' Azienda Ligure Sanitaria chiamata a porre in essere tutti i necessari conseguenti adempimenti

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

RIAPERTURA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI/CENTRI DIURNI: PIANO TERRITORIALE REGIONE LIGURIA

In attuazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 al fine di consentire la progressiva riattivazione dei servizi semiresidenziali/Centri diurni per persone con disabilità vengono di seguito date indicazioni per garantire una rimodulazione della rete territoriale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 2019.

In questa delicata fase occorre agire considerando che tutte le attività devono essere programmate e realizzate garantendo sempre la massima sicurezza. Occorre cioè fare in modo che sia messo al centro dei progetti per la riapertura dei servizi, il tema della prevenzione al contagio, in modo da evitare che persone fragili, come sono gli ospiti dei centri, possano contrarre il virus e anche evitare che lo stesso si possa diffondere.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che gli enti gestori si attrezzino di tutti i necessari supporti e si attengano alle indicazioni date dai numerosi documenti di prevenzione sanitaria approvati da ISS. In questo quadro sarà fondamentale che nel progetto di riattivazione delle strutture siano adeguatamente calcolati tutti gli aspetti di rischio che ci sono nel "ciclo" di frequenza dei servizi.

E' necessario che la riprogrammazione delle attività diurne scaturisca da una sinergia tra i servizi territoriali competenti della ASL e i gestori dei servizi, in quanto esistono molteplici realtà locali, sia in termini di tipologia di utenti, che di dimensioni o di localizzazione delle strutture, che non possono essere assimilate in un'unica formula organizzativa, ma devono essere valutate singolarmente in modo specifico, al fine di trovare la migliore modalità operativa per garantire una riapertura sicura e efficace dal punto di vista della qualità assistenziale. Bisogna anche considerare che dovranno essere effettuate le opportune azioni per la preparazione dei locali nei quali verranno erogate le attività secondo le necessità correlate alle nuove modalità di utilizzo e la sanificazione dei medesimi.

Gli enti gestori hanno il compito di elaborare il progetto per la riapertura del servizio, che dovrà essere validato dalla ASL competente o dal Comune se si tratta di strutture a carattere sociale, che deve tenere conto delle diversità relative ai centri e dei rispettivi ospiti anche in ordine all'orario di apertura, alla destinazione d'uso degli ambienti e al numero di persone da assistere in condizioni di sicurezza.

Gli ambienti dovranno essere idonei per garantire il rispetto della distanza interpersonale rispetto al numero massimo di persone ammissibile per ogni singolo ambiente. Laddove l'intervento, di qualsiasi natura esso sia, preveda il diretto contatto fisico o/e una distanza inferiore a 1 metro occorrerà valutare gli specifici rischi e quindi determinare azioni di prevenzione, definendo la tipologia di DPI necessari. Tutto ciò in conformità con le indicazioni dell'ISS.

Agli operatori e agli utenti dei servizi semiresidenziali/ centri diurni verrà effettuato, prima della ripresa dell'attività, il tampone nasofaringeo per test molecolare tramite il SSR.

INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA RIAPERTURA

Prima della riapertura, al fine di garantire la necessaria sanificazione degli ambienti, deve essere prevista l'accurata pulizia dei locali e una corretta igiene delle superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcool al 70% - etanolo - oppure a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% - candeggina).

Deve essere effettuata inoltre una frequente pulizia degli ambienti, la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, prestando particolare attenzione alle aree comuni.

dell'aria negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione, con apporto di aria dall'esterno, tramite ventilazione meccanica controllata, oltre che prevedere la pulizia costante dei filtri dell'aria, in base alle indicazioni fornite dal produttore.

I PROGETTI DI RIAPERTURA DEI SERVIZI

Il progetto di riavvio potrà essere costruito tenendo conto delle indicazioni già previste dagli articoli 47 e 48 del DL 18 del 17 marzo "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 116 del DL 34 del 19 maggio 2020 "Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"; in tale prospettiva potrà essere garantita un'offerta modulare con quattro modalità principali di riferimento sulla base delle situazioni specifiche territoriali:

- 1) Attività da remoto con chiamate e/o videochiamate** con contatti anche pluri giornalieri. Con questa modalità possono essere attivati anche servizi diversi tra cui supporti a distanza anche di carattere specialistico;
- 2) Attività di supporto a domicilio**, che possono prevedere, ove è possibile, veri e propri interventi educativi e terapeutici;
- 3) Attività presso il centro con un numero ristretto di ospiti** e per i quali si possa gradualmente garantire il pasto ed il servizio di trasporto;
- 4) Attività presso spazi alternativi anche all'aperto**, per favorire eventuali attività specifiche.

In ognuna di queste modalità sarà necessario identificare le misure di sicurezza per la prevenzione, al fine di evitare in ogni modo una diffusione del contagio da COVID-19 in tutte le fasi dell'erogazione del servizio.

Potranno essere utilizzati ai fini di garantire le misure previste dal presente piano, e solo per il periodo di emergenza COVID-19, anche spazi che non rientrano nell'autorizzazione al funzionamento, purché funzionali alla ripresa delle attività in sicurezza per ospiti ed operatori. A tal fine nel momento della redazione del progetto di ripresa attività deve essere presentata la seguente documentazione in funzione della garanzia della sicurezza:

- Planimetria con destinazione d'uso dei locali ulteriori rispetto a quanto già autorizzato e con relazione tecnica
- Breve relazione del direttore sanitario o responsabile della struttura con la motivazione della richiesta .

Al fine di garantire il distanziamento, la riprogrammazione del servizio deve tenere in considerazione il numero complessivo degli utenti, le dimensioni del centro, l'articolazione degli spazi interni ed esterni, una eventuale e diversa articolazione dei turni orari e giorni di apertura del Centro, il livello di autonomia degli ospiti e la loro capacità di rispettare i comportamenti per contenere il rischio di contagio (distanziamento, igiene delle mani, uso delle mascherine). Ad esempio, tenendo conto di tali condizioni, che possono variare nei diversi servizi, l'Ente gestore redige il piano di riapertura del centro che deve essere validato dalle ASL e proposto agli utenti/famiglie prevedendo una rimodulazione delle attività del centro, suddividendo gli utenti in piccoli gruppi stabili, che frequentano il servizio su turni giornalieri (mattina o pomeriggio) e/o giornate alternate di frequenza su base settimanale, nel rispetto del distanziamento fisico.

gruppi di utenti, che svolgono attività in locali separati e con servizi igienici dedicati. L'Ente gestore annota in specifico registro i componenti del gruppo e gli operatori loro assegnati in modo da facilitare l'eventuale individuazione di contatti.

Gli ospiti dei servizi semiresidenziali/centri diurni e/o le loro famiglie si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ente gestore l'eventuale comparsa di sintomi compatibili a covid-19 e il contatto con persone note come covid-19 positive nei 14 giorni precedenti.

A salvaguardia della sicurezza è necessario acquisire un'autodichiarazione da parte della famiglia e degli operatori, in cui si attesti di non aver avuto contatti con casi accertati o sospetti di Covid19, e di non aver casi di familiari in quarantena nel proprio nucleo familiare. Per la ri-ammissione in struttura delle persone risultate precedentemente positive all'infezione da COVID 19, è necessario allegare copia del referto del doppio tampone negativo.

Sarà utile, inoltre, predisporre un documento informativo per le famiglie in cui si rappresenta come il servizio ha attivato tutte le misure igienico-sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio in ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti, pur specificando che non esiste una condizione di rischio zero, per cui è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far frequentare l'ospite in ambiente comunitario.

SERVIZIO TRASPORTO E MENSA

Il trasporto degli utenti - se non garantito dai genitori - dal proprio domicilio alla struttura, e viceversa, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale; a tal fine possono essere organizzate modalità articolate di trasporto, differenziando le fasce orarie sia in entrata che in uscita dalla struttura, per evitare una compresenza sui mezzi che non consenta il rispetto delle norme di sicurezza. E' auspicabile l'uso di mezzi dedicati al solo servizio di trasporto da e per il centro. La flessibilità prevista al punto precedente rispetto alla frequenza delle strutture agevola comunque nel ridurre situazioni di assembramento sui mezzi. All'interno dei mezzi di trasporto devono essere utilizzati, laddove possibile, la mascherina.

Prima della riapertura delle strutture è necessario svolgere la pulizia straordinaria dei mezzi e prevedere la sanificazione quotidiana alla fine di ogni giornata. L'operatore che accompagna gli utenti deve essere dotato di termoscanner e, prima di far salire l'utente sul mezzo, misura la temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso sul mezzo.

In merito alla gestione dei pasti, dovranno essere messe in atto misure che consentano di ridurre al minimo la compresenza degli utenti nei locali adibiti a mensa, prevedendo una turnazione degli ospiti, un'adeguata areazione dei locali, una corretta sanificazione degli ambienti prima di ogni turno di accesso. E' necessario che sia effettuata la pulizia/disinfezione dei tavoli dopo ogni singolo turno.

INDICAZIONI IN MERITO ALL' INGRESSO DEGLI OSPITI NELLA STRUTTURA

È necessario predisporre un solo punto di accesso. Risulta utile prevedere anche una soluzione di uscita dalla struttura diversa da quella di accesso, se non fosse possibile per ragioni logistiche, predisporre scaglionamenti per differenziare gli orari di ingresso ed uscita.

Diventa necessario prevedere un triage delle persone ospiti e del loro accompagnatore, nonché degli operatori ogni giorno all'ingresso della struttura in zone filtro.

ciascuna persona che entra in struttura. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso e verrà consigliato alla famiglia di rivolgersi al medico competente. Nel punto di accesso deve essere allestita una postazione con gel o soluzione idroalcolica.

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

L'operatore fa indossare la mascherina chirurgica all'ospite fermo restando quanto disposto dall'art 3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020 "Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina". Gli operatori dovranno indossare mascherina chirurgica. Nel caso in cui si trovino in contatto con ospiti che non tollerano la mascherina chirurgica, dovranno essere adottate ulteriori precauzioni in ordine al distanziamento sociale e all'uso di idonei DPI. È necessario organizzare le attività di animazione e socio educative prevedendo piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti. Ove, a fronte di una tipologia di utenza con elevata complessità assistenziale, sia impossibile il lavoro in gruppo nel rispetto delle misure sopra richiamate, si dovrà adottare una modalità di interazione ospite-operatore in rapporto di 1 a 1.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Tra le misure importanti, la formazione del personale riveste un ruolo basilare, che può essere dirimente per prevenire il contagio. Al riguardo si ritiene indispensabile che, in funzione delle articolazioni dell'offerta di ogni erogatore, delle peculiarità dell'utenza gestita e degli ambienti di lavoro, siano avviati e periodicamente riproposti eventi formativi sulla patologia COVID-19 e sui sistemi di prevenzione e contenimento dell'infezione, con particolare riferimento all'uso dei DPI

CENTRI DIURNI O SEMIRESIDENZIALI CONNESSI A STRUTTURE RESIDENZIALI

Particolare riguardo dovrà essere riservato alle strutture semiresidenziali/Centri diurni ubicati all'interno di strutture residenziali o comunque contigue. In questi casi dovrà essere garantito un accesso al centro diurno, obbligatoriamente distinto e separato dalla struttura residenziale, ad uso esclusivo degli ospiti e degli operatori, organizzato secondo quanto disposto al paragrafo "Indicazioni in merito all' ingresso degli ospiti nella struttura".

Si dovrà evitare che gli utenti della struttura residenziale possano frequentare il centro diurno.

Gli operatori dovranno svolgere la loro attività solo nella struttura semiresidenziale dove non dovranno prestare servizio operatori che lavorano anche nella struttura residenziale collegata. Tutte le attività dovranno essere svolte in ambienti ad uso esclusivo, evitando la condivisione di locali e attrezzature con la struttura residenziale collegata.

In assenza dei suddetti requisiti non sarà possibile la riapertura del centro diurno/semiresidenziale

INDICAZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO ATTE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO E ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Si rimanda e si estende anche a questa attività quanto contenuto nella deliberazione di ALISA 185/2020 allegato sub 3.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 18/06/2020 N. 3431

PSR 2014-2020. sottomisura 6.1 - bando DGR 389/2018 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Fascia di apertura 02/12/2019 – 31/01/2020. Graduatoria delle domande ammesse al sostegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1 Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014- 2020 M06.01 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”; la graduatoria delle domande finanziate, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 300.000,00;
- 2 Di prendere, altresì, atto che le 31 domande di cui all’Allegato B) sono ammissibili, ma non sono finanziate per mancanza di risorse;
- 3 Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
- 4 Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 5 La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Maurizio Rezzano

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 18/06/2020 N. 3434

PSR 2014-2020 Sottomisura 4.3 Bando DGR 1210 /2017. Terza Fascia. Graduatoria delle domande ammesse a sostegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014- 2020 M04.03 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura o della selvicoltura”, la graduatoria delle domande ammesse al sostegno di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 1.000.000,00 e la graduatoria delle domande ammissibili , ma non finanziabili per carenza di fondi di cui all’allegato B;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3478

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "NEOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", C.F. 02227370042, con sede in Riva Ligure (IM), Via Aurelia 34/C , dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 217 parte B.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare la cooperativa "NEOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", C.F. 02227370042, n. REA IM - 92845, con sede in Riva Ligure (IM), Via Aurelia 34/C , dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 217 parte B, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 42/2012;
2. di dare atto che, alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, per la stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione e accreditamento, previsti dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modifiche e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
3. di notificare al legale rappresentante della "NEOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." con sede in Riva Ligure (IM), copia conforme del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3479

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , C.F. 01754620092, con sede legale in Ceriale (SV), Via Aurelia 127 , dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 650 parte B.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare la cooperativa "LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , C.F. 01754620092, n. REA SV - 207797, con sede legale in Ceriale (SV), Via Aurelia 127 , dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 650 parte B, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 42/2012;
2. di dare atto che, alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, per la stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione e accreditamento, previsti dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modifiche e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
3. di notificare al legale rappresentante di "LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Ceriale (SV), copia conforme del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 19/06/2020 N. 3480

Cancellazione, ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 42/2012, della cooperativa "ITINERANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", C.F. 01901430999, con sede legale In Rapallo (GE), Via Privata Ponte Nuovo, 4/11, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 485 parte A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare la cooperativa "ITINERANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", C.F. 01901430999, n. REA GE - 444249, con sede legale In Rapallo (GE), Via Privata Ponte Nuovo, 4/11, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle cooperative sociali, n. 485 parte A, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 42/2012;
2. di dare atto che, alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, per la stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione e accreditamento, previsti dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modifiche e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
3. di notificare al legale rappresentante della "ITINERANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Rapallo (GE), copia conforme del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 19/06/2020 N. 3486

PSR 2014-2020 – Attuazione DGR n. 742/2018: secondo elenco degli atti di ammissione relative alle domande di sostegno ammissibili e finanziabili a valere sulla seconda sessione del Bando di cui sull'azione a) "attività formativa" della sottomisura M01.01

IL DIRIGENTE

VISTA e RICHIAMATA integralmente la DGR n. 742 del 12/09/2018, così come modificata con DGR n. 241/2019, con cui è stato approvato, il Bando per la presentazione di domande di sostegno e di pagamento a valere sull'azione a) "attività formativa" della sottomisura M01.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Liguria;

CONSIDERATO che il Bando prevede tre sessioni, ciascuna delle quali si articola in 2 fasi:

- fase A: finalizzata alla selezione delle proposte formative ammissibili e loro inserimento nel *Catalogo regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni*;
- fase B: finalizzata alla presentazione della domanda di sostegno e l'ammissione di finanziamenti;

DATO ATTO che la fase A) relativa alla seconda sessione si è conclusa e sono pervenute complessivamente n. 65 proposte di attività formativa (corsi) di cui, a seguito di verifica di ammissibilità e di merito ai sensi del punto 4 dell'allegato n. 1.A del Bando:

- n. 64 sono risultate ammissibili e inserite nel citato Catalogo;
- n. 1 sono state oggetto di rinuncia;

PRESO ATTO che relativamente alla fase B) sono pervenute tramite SIAR complessivamente n. 53 domande di sostegno di cui n. 2 non ammesse e n. 13 sono risultate ammissibili e non finanziabili;

DATO ATTO che per le domande risultate non ammissibili o parzialmente finanziabili, a seguito delle verifiche istruttorie da parte del responsabile del procedimento e della Commissione di valutazione, è stata inviata al Prestatore di servizi richiedente la comunicazione di motivi ostativi di cui all'art. 14 della LR n. 56/09;

VISTI gli esiti dell'istruttoria e la relativa attribuzione del punteggio per le domande ammissibili e finanziabili, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo ha comunicato a ciascun Prestatore di servizi beneficiario l'atto di ammissione a sostegno, quale provvedimento conclusivo del procedimento, specificando la spesa ammessa, il contributo concesso, il punteggio e la priorità attribuita ed il termine di validità della concessione, ai sensi del punto 5 dell'allegato n. 1.B del Bando di cui alla citata DGR n. 742/2018;

CONSIDERATO che la pubblicazione sul web e sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL) del Decreto dirigenziale di approvazione degli atti di ammissione produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, come specificato al punto 5 dell'allegato 1.B del Bando di cui alla citata DGR n. 742/2018;

VISTO che con decreto del dirigente n. 8057 del 19/12/2019 si è provveduto ad approvare, per la pubblicazione, il primo elenco relativo:

- agli atti di concessione di n. **18** domande di sostegno, risultate ammissibili e finanziabili, a valere sulla prima sessione del Bando, per l'importo complessivo di euro **201.110,99**;
- alle domande non ammesse, anche per rinuncia da parte del Prestatore (n. **1** domanda);

RITENUTO necessario:

- approvare e pubblicare il secondo elenco relativo agli atti di concessione di n. **20** domande di sostegno, risultate ammissibili e finanziabili, a valere sulla seconda sessione del Bando, per l'importo complessivo di euro **275.948,37**, come riportato nell'allegato n. 1, che fa parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
- pubblicare inoltre la domanda di sostegno risultata non ricevibile, come riportato nell'allegato n. 2, che fa parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

PRESO ATTO pertanto che:

- relativamente alla seconda sessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nelle Focus area e nei relativi livelli di priorità (alta, media, bassa) sono risultate ammissibili e finanziabili complessivamente n. **38** domande di sostegno per un contributo concesso di euro **477.059,36**, così ripartito:

focus area	spesa ammessa	contributo concesso
FA2.a	158.246,40	152.173,15
Fa3.a	66.897,50	66.897,50
FA3.b	17.130,00	17.130,00
FA4.0	150.275,00	150.275,00
FA6.a	129.405,30	90.583,71
totale	521.954,20	477.059,36

- di riutilizzare come previsto al punto 4 dell'allegato 1 del Bando le sopraindicate disponibilità residue, accertate per la prima e seconda sessione e per Focus area, implementando la dotazione della specifica Focus area nella terza sessione con le modalità definite al punto 5 dell'allegato 1.B del Bando di cui alla DGR n. 742/2018, così come modificata con DGR n. 241/2019;

Focus area	risorse bando 2^ sessione	residui (1^ sessione)	economie domande pagamento	contributo concesso	residui x la 3^ sessione
FA 2.a	150.000	5.520,10	23.601,10	152.173,15	26.948,05
FA 2.b	30.000	40.000,00	13.308,70		83.308,70
FA 3.a	50.000	29.059,00	787,50	66.897,50	20.776,50
FA 3.b	30.000			17.130,00	12.870,00
FA 4.0	100.000	46.740,00	8.615,00	150.275,00	5.080,00
FA 5.c	40.000				40.000,00
FA 5.e	30.000				30.000,00
FA 6.a	150.000	58.362,88	343,00	90.583,71	118.122,17
totali	580.000,00	179.681,98	46.655,30	477.059,36	337.105,42

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il secondo elenco relativo agli atti di concessione delle domande di sostegno, risultate ammissibili e finanziabili, a valere sulla seconda sessione del Bando della sottomisura M01.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Liguria, come riportato nell'allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. pubblicare inoltre la domanda di sostegno risultata non ricevibile, come riportato nell'allegato n. 2, che fa parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
3. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Regione Liguria, sul portale www.agriligurianet.it e sul BURL.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

(segue allegato)

allegato n. 1

Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020

azione a) “attività formativa” della sottomisura M01.01
(attuazione della DGR n. 742/2018, modificata con DGR n. 241/2019)

Secondo ELENCO DEGLI ATTI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI e FINANZIABILI (2^ sessione)

n.	denominazione	CUAA	titolo corso	n. domanda	sostegno concesso	Protocollo generale	
						numero	data
1	ACAL Liguria	95127500106	corso tree climbing g1 - seconda edizione	12659	26.205,65	PG/2019/367340	17/12/2019
2	CIPAAT Genova	80044430108	corso completo per l'abilitazione all'utilizzo dei mezzi agricoli trattore agricolo	12770	6.300,00	PG/2019/367337	17/12/2019
3	Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Regione Liguria	95030590103	la panificazione e l'utilizzo delle farine nell' esercizio delle attività agrituristiche e di fattoria didattica	12751	3.430,00	PG/2019/373099	19/12/2019
4	Coldiretti Genova	80033430101	corsi di formazione per operatori di fattorie didattiche (edizione 1)	12648	11.560,64	PG/2020/6252	09/01/2020
5	Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica Liguria (AIAB)	95056290109	gestione del conflitto tra fauna selvatica ed attività agricole (1 edizione)	12845	3.900,00	PG/2020/6246	09/01/2020
6	Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Regione Liguria	95030590103	alfabetizzazione digitale , gestione dei social, comunicazione e ricerca informazioni nella rete (ed 4- sarzana)	12803	2.735,04	PG/2020/9012	13/01/2020
7	FORMA (Ente di Formazione Professionale)	1171190992	Corso per operatore forestale F5: Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco (edizione 2 - Val di Vara)	12756	17.280,00	PG/2020/12229	15/01/2020
8	Coldiretti Savona	80006090098	corsi di formazione per operatore di fattorie didattiche (ed. 1)	12689	16.493,68	PG/2020/18641	20/01/2020

9	E.L.Fo. (Ente Ligure di FORMazione)	92071190091	lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco (unità formativa F5) edizione I	12683	12.960,00	PG/2020/22438	22/01/2020
10	Coldiretti Genova	80033430101	corso per operatori forestali Modulo F3	12672	17.280,00	PG/2020/24474	23/01/2020
11	E.L.Fo. (Ente Ligure di FORMazione)	92071190091	utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento (unità formativa F3) - edizione 2	12682	20.160,00	PG/2020/43320	05/02/2020
12	E.L.Fo. (Ente Ligure di FORMazione)	92071190091	utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento (unità formativa F3) - edizione 1	12686	21.600,00	PG/2020/58426	17/02/2020
13	Coldiretti Genova	80033430101	utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento livello avanzato modulo f4	12678	21.600,00	PG/2020/77355	27/02/2020
14	Coldiretti Liguria	80051650101	corso di alta specializzazione: agrichef liguria (edizione 1)	12680	8.365,00	PG/2020/77350	27/02/2020
15	Coldiretti Liguria	80051650101	corso di alta specializzazione: agrichef liguria (edizione 2)	12681	7.385,00	PG/2019/86955	03/03/2020
16	Coldiretti Savona	80006090098	corsi di formazione per operatori di fattorie didattiche (ed. 2)	12753	11.413,36	PG/2020/31406	05/03/2020
17	Coldiretti Liguria	80051650101	corso di alta specializzazione in cultura e promozione dell'ospitalità negli agriturismi - agrithost (edizione 1)	12758	3.920,00	PG/2020/91412	05/03/2020
18	Coldiretti Savona	80006090098	corso per operatore forestale livello F3 (edizione 3)	12809	21.600,00	PG/2020/97757	12/03/2020
19	Coldiretti Savona	80006090098	corso per operatore forestale livello F3 edizione 2	12810	21.600,00	PG/2020/109334	26/03/2020
20	Coldiretti Savona	80006090098	corso per operatore forestale - livello F3 (edizione 1)	12808	20.160,00	PG/2020/113781	31/03/2020
TOTALE				275.948,37			

ALLEGATO n. 2**SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI (2^a sessione)**

n.	Prestatore di servizi	CUAA	Titolo proposta formativa	n. domanda SIAR	esito
1	CIPAT SAVONA	90041430092	Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento (Unità formativa F2)	12854	NON RICEVIBILE

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 19/06/2020 N. 3495

“PSR 2014-2020 - Approvazione Graduatoria Mis. 16.09 di cui alla DGR n. 465 del 11/06/2019”

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale n. 2588/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3280 final del 25.4.2019 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la misura Mis. 16.9 – “Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale”

RICHIAMATA la DGR n. 1115 del 01/12/2016, con cui si stabiliscono i criteri per l'ammissibilità delle spese;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale. n 465 del 11/06/2019 con cui è stato approvato il Bando per l'avvio delle procedure di "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale" presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento di a valere sulla sottomisura M16.09;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 11) del Bando di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale n. n 465/2020,

- la verifica dei requisiti di ricevibilità viene effettuata dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, mentre la valutazione di merito viene effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura;
- eventuali necessità di integrazioni emerse in sede di istruttoria sono segnalate al responsabile del procedimento, che provvede a richiederle ai sensi della l.r. 56/2009.
- nel caso in cui la Commissione di valutazione segnali l'inammissibilità totale o parziale dei progetti, il responsabile del procedimento provvede altresì alla comunicazione dei motivi ostativi alla concessione del sostegno;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 12 del Bando di cui alla citata DGR n. 465/2019 a completamento della fase istruttoria:

- il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo approva con proprio atto la graduatoria finale delle domande risultate ammissibili, specificando le domande finanziabili e non finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammissibili;
- il competente Settore Servizi alle Imprese e Florovivaismo per le domande ammissibili che risultano finanziabili, totalmente o parzialmente, provvede a comunicare al beneficiario l'atto di ammissione al sostegno (concessione), specificando in particolare la spesa ammessa, il relativo sostegno concesso ed il termine di validità della concessione;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. NP/2020/723883 in data 31/1/2020 del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura con cui è stata nominata la sopracitata Commissione di valutazione;

PRESO ATTO che a valere sul Bando indicato sono pervenute, tramite sistema SIAR, complessivamente n. 17 (diciassette) proposte progettuali di cui una è risultata non ricevibile non avendo allegato dei documenti obbligatori, la non ricevibilità è stata comunicata al richiedente con nota PG/2019/327733 del 12/11/2019;

CONSIDERATO che, per le domande ritenute dalla Commissione prive dei contenuti di ammissibilità, o da sottoporre a precisazioni ed integrazioni ai fini della loro eventuale ammissibilità o per le quali sono stati rilevati importi non ammissibili:

- si è provveduto alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art.14 della LR 56/09 ,
- le eventuali controdeduzioni del proponente sono state valutate dalla Commissione di cui sopra;

CONSIDERATO che le motivazioni relative al mancato accoglimento totale o parziale, da parte della Commissione, delle controdeduzioni presentate dai proponenti, sono agli atti del Servizio alle Imprese Agricole e Florovivaismo, tali motivazioni verranno esplicitate nel dettaglio nella notifica di finanziamento da inviare ai singoli interessati;

DATO ATTO che tutte le 16 domande di sostegno ricevibili pervenute hanno raggiunto un punteggio superiore alla soglia minima di ammissibilità;

VISTA la seguente graduatoria, proposta dalla Commissione di valutazione, con nota prot. NP/2020/1369458 del 1/6/2020, relativa alle domande di sostegno ritenute ammissibili, agli atti del Settore Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo:

Partner capofila	CUAA	Protocollo n. SIAR	Titolo progetto	Spesa richiesta €	Punti
Comune di Savona	00175270099	12709	Social Roots to work	198.750,00	88
Coldiretti Genova	80033430101	12724	I Buoni Frutti dell'Agricoltura Sociale	198.705,97	78
Centro di solidarietà di Genova	02329000109	12633	Il Sale della Terra	198.623,95	71
Forma	01171190992	12413	I Semi dello Scambio	200.000,00	62
Associazione Comunità San Benedetto al Porto	02471280103	12700	Terra Madre 2.0	199.110,25	60
Asl 5	00962520110	12671	Sentieri di Inclusione	200.000,00	60
Asl 5	00962520110	12747	Il Banco dell'Agricoltura Sociale	169.997,41	57
Asl 1	01083060085	12660	Via dei Campi	199.985,80	56
Istituto Regionale per la Floricoltura	00302440086	12733	Coltiviamo fasce trascurate nel Ponente Ligure	192.937,44	54
Asl 5	00962520110	12739	Le Radici della Solidarietà	167.456,56	51
Asl 3	03399650104	12697	Coltivare Salute	199.996,36	50
Società Agricola Rosagni	02475610990	12701	Agrorete! Rigenerare le persone per rigenerare il territorio	199.791,44	48
IL DONO	03791900107	12713	Rete Sociale Ecologica (RSE)	129.222,40	46
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Asinolla	01724560097	12734	L'Asino e l'Agricoltura che cura	161.160,05	43
Monte Aiona Cooperativa Agricola e Sociale di Inserimento Lavorativo	02545240992	12725	Coltivi- Amo il Futuro	197.362,51	43
Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale	02764000101	12702	R-Accogliere!	141.789,85	28
			TOTALE	2.954.889,99	

CONSIDERATO:

- che la definizione puntuale delle domande finanziabili e della relativa spesa ammessa dipende, oltreché dalle valutazioni sull'ammissibilità delle spese effettuata dalla citata Commissione dall'esito delle verifiche derivanti dagli adempimenti relativi al Registro Nazionale per il regime di aiuti,

finalizzati all'attribuzione dei codici "VERCOR visura AIUTI" e "VERCOR visura Deminimis", nonché del codice SIAN-COR a ciascuno dei soggetti che costituiscono il partenariato;

- l'elevata numerosità dei partecipanti a ciascun partenariato;
- che il decreto di approvazione della spesa ammessa per i soggetti finanziabili deve essere tassativamente perfezionato entro 20 giorni dall'attribuzione del codice SIAN COR a ciascun beneficiario;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con l'immediata approvazione, ai sensi del punto 12 del Bando di cui alla citata DGR n. 390/2018, della sola graduatoria delle domande ammissibili, come da tabella seguente, rimandando a successivi atti la concessione del sostegno ai progetti finanziabili e parzialmente finanziabili, via via che saranno espletati gli adempimenti relativi al Registro Nazionale per il regime di aiuti a ciascun gruppo di beneficiari dei contributi:

Partner capofila	CUAA	Protocollo n. SIAR	Titolo progetto	Punti
Comune di Savona	00175270099	12709	Social Roots to work	88
Coldiretti Genova	80033430101	12724	I Buoni Frutti dell'Agricoltura Sociale	78
Centro di solidarietà di Genova	02329000109	12633	Il Sale della Terra	71
Forma	01171190992	12413	I Semi dello Scambio	62
Associazione Comunità San Benedetto al Porto	02471280103	12700	Terra Madre 2.0	60
Asl 5	00962520110	12671	Sentieri di Inclusione	60
Asl 5	00962520110	12747	Il Banco dell'Agricoltura Sociale	57
Asl 1	01083060085	12660	Via dei Campi	56
Istituto Regionale per la Floricoltura	00302440086	12733	Coltiviamo fasce trascurate nel Ponente Ligure	54
Asl 5	00962520110	12739	Le Radici della Solidarietà	51
Asl 3	03399650104	12697	Coltivare Salute	50
Società Agricola Rosagni	02475610990	12701	Agrorete! Rigenerare le persone per rigenerare il territorio	48
IL DONO	03791900107	12713	Rete Sociale Ecologica (RSE)	46
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Asinolla	01724560097	12734	L'Asino e l'Agricoltura che cura	43
Monte Aiona Cooperativa Agricola e Sociale di Inserimento Lavorativo	02545240992	12725	Coltivi- Amo il Futuro	43
Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale	02764000101	12702	R-Accogliere!	28

DECRETA

- 1 di approvare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi del Bando di cui alla citata DGR n 465/2019 - sottomisura M0 16.09 “Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale” del Programma regionale di sviluppo rurale 2014 – 2020 – la seguente graduatoria delle domande ammissibili:

Partner capofila	CUAA	Protocollo n. SIAR	Titolo progetto	Punti
Comune di Savona	00175270099	12709	Social Roots to work	88
Coldiretti Genova	80033430101	12724	I Buoni Frutti dell’Agricoltura Sociale	78
Centro di solidarietà di Genova	02329000109	12633	Il Sale della Terra	71
Forma	01171190992	12413	I Semi dello Scambio	62
Associazione Comunità San Benedetto al Porto	02471280103	12700	Terra Madre 2.0	60
Asl 5	00962520110	12671	Sentieri di Inclusione	60
Asl 5	00962520110	12747	Il Banco dell’Agricoltura Sociale	57
Asl 1	01083060085	12660	Via dei Campi	56
Istituto Regionale per la Floricoltura	00302440086	12733	Coltiviamo fasce trascurate nel Ponente Ligure	54
Asl 5	00962520110	12739	Le Radici della Solidarietà	51
Asl 3	03399650104	12697	Coltivare Salute	50
Società Agricola Rosagni	02475610990	12701	Agrorete! Rigenerare le persone per rigenerare il territorio	48
IL DONO	03791900107	12713	Rete Sociale Ecologica (RSE)	46
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Asinolla	01724560097	12734	L’Asino e l’Agricoltura che cura	43
Monte Aiona Cooperativa Agricola e Sociale di Inserimento Lavorativo	02545240992	12725	Coltivi- Amo il Futuro	43
Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale	02764000101	12702	R-Accogliere!	28
			TOTALE	

- 2 di rimandare a successivi atti la concessione del sostegno ai progetti finanziabili e parzialmente finanziabili, via via che saranno espletati gli adempimenti relativi al Registro Nazionale per il regime di aiuti a ciascun gruppo di beneficiari;

- 3 di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale e sito web: www.agriliguria-net.it;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 22/06/2020 N. 3532

PSR 2014-2020 Sottomisura 8.3 Bando DGR 719/2019. Seconda Fascia. Graduatoria delle domande ammesse a sostegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014- 2020 M08.03 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;; la graduatoria delle domande ammesse al sostegno di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di aiuti pari ad euro 6.527.500,00 e la graduatoria delle domande ammissibili , ma non finanziabili per carenza di fondi di cui all’allegato B;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 22/06/2020 N. 3533

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per il riutilizzo di sedimenti di alveo del torrente Bisagno ai fini di protezione della scogliera di Piazzale Kennedy a Genova – fase E3.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione dell'intervento di adeguamento idraulico del Torrente Bisagno al riutilizzo di circa 3.000 metri cubi (misurati in banco) di materiale proveniente dall'escavo della fase E3 dell'alveo del Torrente Bisagno a Genova, in sostituzione dei materiali provenienti dalla fase G, ai fini della protezione al piede della scogliera antistante Piazzale Kennedy, così come specificato nella documentazione tecnica conservata agli atti, fermo restando il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare dei sedimenti fluviali all'Autorità di Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto di Genova e all'ARPAL;
 - B. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di immersione in mare dei sedimenti fluviali all'Autorità di Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto di Genova e all'ARPAL;
 - C. a conclusione dei lavori sia trasmessa al Settore Ecosistema Costiero e Acque una relazione consuntiva dei lavori comprensiva di una relazione fotografica sullo stato del tratto di costa oggetto di immersione dei sedimenti fluviali;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 23/06/2020 N. 3560

PSR 2014-2020. Sottomisura 6.4 - Bando DGR 1188/2087 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione graduatoria delle domande ammesse al sostegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura M06.04 (2 a) “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, la graduatoria delle domande ammesse al sostegno di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con indicati gli importi concessi;
2. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura M06.04 (2 a) “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, la graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
4. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale Al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o Pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Maurizio Rezzano

(allegato omesso)